

XVI.

TORNATA DI MARTEDÌ 11 DICEMBRE 1934

ANNO XIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	449	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1071, che ha dato esecuzione ai seguenti patti di carattere economico fra l'Italia e l'Austria, stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per lo sviluppo dei rapporti economici fra i due Paesi; Protocollo finale relativo; Convenzione per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il Porto di Trieste	449
Disegno di legge (Discussione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1072, che ha dato esecuzione ai seguenti patti di carattere economico fra l'Italia e l'Ungheria, stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per la valorizzazione del grano ungherese; Accordo che modifica quello dell'11 luglio 1932 per regolare i pagamenti degli scambi commerciali fra i due Paesi; Secondo Accordo complementare all' <i>Avenant</i> al Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928.	450
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1339, riguardante l'ampliamento della rete radiofonica nazionale	457	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1202, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° dicembre 1934, del <i>Modus vivendi</i> di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, Proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi in data 23-28 maggio 1934 . .	450
LUALDI	457	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-francese sulle assicurazioni sociali, firmato in Roma il 13 agosto 1932	451
Disegno di legge (Seguito della discussione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1211, concernente la riduzione del saggio di interesse sui prestiti concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato	451
Norme per la integralità della bonifica e l'ordinamento dei Consorzi	464		
FREGONARA	464		
ARIAS	469		
FOSSA	472		
DI BELSITO	476		
PASTI	478		
Disegni di legge (Presentazione):			
JUNG: Disposizione aggiuntiva alla legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente il conferimento di pensioni alle famiglie dei Caduti ed ai Mutilati per la Causa nazionale	457		
— Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1934, n. 1951, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari	457		
ERCOLE: Costituzione del comune di Sant'Eufemia in provincia di Catanzaro.	468		
Disegni di legge (Approvazione):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, recante provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni	449		

Pag.	Pag.
<p>Conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1930-31 451</p> <p>Conto consuntivo dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1930-31 453</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1175, relativo alle facilitazioni, a titolo di reciprocità, concernenti i « passaporti turistici » di durata limitata e i « buoni alberghieri » 454</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1213, concernente modificazione del Regolamento legislativo, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale Combattenti 454</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1304, portante modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto autonomo degli Stabilimenti balneari di Grado e attribuzioni dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma di cura. 454</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1356, che approva il progetto di allargamento delle Vie San Tommaso, Bertola e Mercanti in Torino e di risanamento dei quartieri Sant'Aventino e Sant'Eusebio. 455</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1351, riguardante l'autorizzazione ai comuni, istituti ed enti autonomi di Case popolari ed economiche a modificare in contratti di locazione semplice i contratti di locazione con aggiunto patto di futura vendita. 455</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1223, col quale si autorizzano assegnazioni per nuove costruzioni navali 455</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1165, riguardante modificazione alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane. 456</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1222, riflettente il quantitativo d'olio d'oliva di produzione delle Colonie italiane da ammettere alla importazione nel Regno col trattamento di favore di cui al Regio decreto-legge 30 novembre 1933, numero 1717 456</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1326, riflettente la modificazione alla legge 26 giugno 1927, n. 1013, circa la pubblicazione in Tripolitania ed in Cirenaica delle leggi modificatrici dei Codici. 456</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1178, concernente il consolidamento del contributo statale per le congrue al clero. 457</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1435, concernente la ricostituzione dei comuni distinti di Pratovecchio e di Stia, in provincia di Arezzo 458</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1466, relativo alla estensione alle Colonie del Regio decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, concernente la tassa di bollo sui titoli esteri 459</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, concernente modificazioni all'ordinamento delle Corti di assise 459</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1934, n. 1428, che ha dato esecuzione al <i>Modus vivendi</i> fra l'Italia e il Messico stipulato mediante scambio di Note a Messico il 31 luglio 1934 459</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1934, n. 1505, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo, firmato in Lisbona il 4 agosto 1934, con relativi Protocolli (finale e addizionale) di pari data 459</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, recante norme integrative del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, che modifica l'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi 460</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1224, che detta norme per l'uniforme applicazione dell'articolo 10, lettera b), del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente l'indennizzo di licenziamento agli operai già in servizio nelle Amministrazioni della Guerra e della Marina 460</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1467, recante modificazioni alle norme vigenti in materia di finanza locale 460</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1235, relativo all'esercizio delle ferrovie Secondarie e Complementari della Sardegna. 461</p>

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1488, che aumenta la misura dell'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro	461
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei decreti Reali 28 maggio 1934, n. 830; 3 giugno 1934, n. 917, e 30 giugno 1934, n. 1056, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo	461
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 1º luglio 1933, n. 786, concernente il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei comuni autonomi ed estensione ai maestri di ruolo delle scuole elementari delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706	462
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103, che reca disposizioni per il concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria e per il concorso nazionale di frutticoltura	462
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1080, che modifica la tariffa doganale per taluni prodotti	463
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1495, che concede l'esenzione dal dazio di confine per il butil-xilene e per l'alcool butilico terziario destinati alla fabbricazione del muschio-xilene	463
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1273, concernente la riduzione del tasso d'interesse sui mutui già concessi a cooperative edilizie	463
Ringraziamenti delle loro AA. RR. i Principi di Piemonte	469
PRESIDENTE	469
Disegni di legge (Votazione segreta)	482
Interrogazione (Annunzio)	489

La seduta comincia alle ore 16.

MARCUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli camerati: Andriani, di giorni 2; Pierantoni, di 2; Caradonna, di 2; per motivi di salute, gli onorevoli camerati: Vaselli, di giorni 7; Parodi, di 1; Pavolini, di 1; per ufficio pubblico, gli onorevoli camerati: Cianetti, di giorni 1; Coselschi, di 7; Borriello, di 1; Fancello, di 1 e Parisi, di 2.

(Sono concessi).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, recante provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, recante provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni. (*Stampato n. 184-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, portante provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1071, che ha dato esecuzione ai seguenti patti di carattere economico fra l'Italia e l'Austria, stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per lo sviluppo dei rapporti economici fra i due Paesi; Protocollo finale relativo; Convenzione per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il porto di Trieste.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 lu-

glio 1934, n. 1071, che ha dato esecuzione ai seguenti Patti di carattere economico fra l'Italia e l'Austria stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per lo sviluppo dei rapporti economici fra i due Paesi; Protocollo finale relativo; Convenzione per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il porto di Trieste. (*Stampato* n. 185-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1071, che ha dato esecuzione ai seguenti Patti di carattere economico fra l'Italia e l'Austria, stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per lo sviluppo dei rapporti economici fra i due Paesi; Protocollo finale relativo; Convenzione per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il porto di Trieste ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1072, che ha dato esecuzione ai seguenti patti di carattere economico fra l'Italia e l'Ungheria, stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per la valorizzazione del grano ungherese; Accordo che modifica quello dell'11 luglio 1932 per regolare i pagamenti degli scambi commerciali fra i due Paesi; Secondo Accordo complementare all'« Avenant » al Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1072, che ha dato esecuzione ai seguenti patti di carattere economico fra l'Italia e l'Ungheria stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per la valorizzazione del grano ungherese; Accordo che modifica

quello dell'11 luglio 1932 per regolare i pagamenti degli scambi commerciali fra i due Paesi; Secondo Accordo complementare allo « Avenant » al Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928 (*Stampato* n. 186-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1072, che ha dato esecuzione ai seguenti patti di carattere economico fra l'Italia e l'Ungheria stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per la valorizzazione del grano ungherese — Accordo che modifica quello dell'11 luglio 1932 per regolare i pagamenti degli scambi commerciali fra i due Paesi; Secondo Accordo complementare all'« Avenant » al Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1202, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° dicembre 1934 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi in data 23-28 maggio 1934.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1202, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° dicembre 1934 del *Modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi in data 23-28 maggio 1934. (*Stampato* n. 187-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1202, che ha dato esecuzione alla proroga al 1º dicembre 1934 del *Modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi in data 23-28 maggio 1934 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-francese sulle assicurazioni sociali firmato in Roma il 13 agosto 1932.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-francese sulle assicurazioni sociali firmato in Roma il 13 agosto 1932. (*Stampato* n. 188-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234 che ha dato esecuzione all'Accordo italo-francese sulle assicurazioni sociali, firmato in Roma il 13 agosto 1932 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1211, concernente la riduzione del saggio di interesse sui prestiti concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1211, concernente la riduzione del saggio di interessi sui prestiti concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato. (*Stampato* n. 189-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge,

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1211, concernente la riduzione del saggio di interesse sui prestiti concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1930-31.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1930-31. (*Stampato* n. 190-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario medesimo, in L. 1,121,098,583.90
delle quali furono riscosse » 1,015,720,706.02
e rimasero da riscuotere L. 105,377,877.88

(È approvato).

ART. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 1,121,098,583.90
delle quali furono pagate » 802,348,777.41
e rimasero da pagare . L. 318,749,806.49

(È approvato).

ART. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1929-1930, restano determinate, in L. 84,044,928.55
delle quali furono riscosse » 73,921,658.05
e rimasero da riscuotere L. 10,123,270.50

(È approvato).

ART. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1929-30 restano determinate in . L. 177,409,314.65
delle quali furono pagate » 113,507,636.24
e rimasero da pagare . L. 63,901,678.41

(È approvato).

ART. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1930-31 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1930-31 (articolo 1) L. 121,127,723.65
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) » 7,083.25

Resti attivi al 30 giugno 1931 L. 121,134,806.90

(È approvato).

ART. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1930-31 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dello esercizio 1930-31 (articolo 2) L. 146,384,648.13
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) » 63,901,678.41

Resti passivi al 30 giugno 1931 L. 210,286,326.54

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conto consuntivo dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1930-31.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conto consuntivo dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1930-31. (*Stampato* n. 191-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nello esercizio finanziario 1930-31 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in . . . L. 224,282,565.17
delle quali furono riscosse . . . » 103,154,841.52

e rimasero da riscuotere . . . L. 121,127,723.65

(È approvato).

ART. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 224,282,565.17
delle quali furono pagate . . . » 77,897,917.04

e rimasero da pagare . L. 146,384,648.13

(È approvato).

ART. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1929-1930 restano determinate in . . . L. 119,465,685.73
delle quali furono riscosse . . . » 119,458,602.48

e rimasero da riscuotere L. 7,033.25

(È approvato).

ART. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1929-30 restano determinate in . L. 334,051,291.12
delle quali furono pagate . . . » 267,925,585.50

e rimasero da pagare . L. 66,125,705.62

(È approvato).

ART. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1930-31 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1930-31 (articolo 1) . . . L. 105,377,877.88

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) . . . » 10,123,270.50

Resti attivi al 30 giugno 1931 . . . L. 115,501,148.38

(È approvato).

ART. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1930-31 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1930-31 (articolo 2) L. 318,749,806.49

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . . » 66,125,705.62

Resti passivi al 30 giugno 1931 . . . L. 384,875,512.11

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1175, relativo alle facilitazioni, a titolo di reciprocità, concernenti i « passaporti turistici » di durata limitata e i « buoni alberghieri ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1175, relativo alle facilitazioni, a titolo di reciprocità, concernenti i « passaporti turistici » di durata limitata e i « buoni alberghieri » (*Stampato* n. 193-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1175, col quale, nel caso di accordi fra l'Italia ed un altro Stato in materia turistica, possono essere determinate, di concerto col Ministero delle finanze, a titolo di reciprocità, speciali facilitazioni, anche ai riguardi della tassa di concessione governativa, per il rilascio di passaporti di durata limitata a scopo turistico e con destinazione per quello Stato, nonché per quanto concerne la tassa di bollo dovuta, nell'uno o nell'altro Stato, sui buoni alberghieri, o documenti simili, rilasciati ai turisti in occasione di viaggi dall'uno all'altro Paese ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1213, che modifica il Regolamento legislativo, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale Combattenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1213, che modifica il Regola-

mento legislativo, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale Combattenti. (*Stampato* n. 194-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1213, che modifica il Regolamento legislativo, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i Combattenti ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1304, portante modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto autonomo degli stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma di cura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1304, portante modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto autonomo degli stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi attività e passività alla locale Azienda autonoma di cura (*Stampato* n. 196-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1304, portante modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 496, concernente la soppressione dell'Istituto autonomo degli stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma di cura ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1356, che approva il progetto di allargamento delle Vie San Tommaso, Bertola e Mercanti in Torino, e di risanamento dei quartieri Sant'Aventino e Sant'Eusebio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1356, che approva il progetto di allargamento delle Vie San Tommaso, Bertola e Mercanti in Torino, e di risanamento dei quartieri Sant'Aventino e Sant'Eusebio. (*Stampato* n. 197-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1356, che approva il progetto di allargamento delle vie San Tommaso, Bertola e Mercanti in variante al vigente piano regolatore della città di Torino ed il piano di risanamento dei quartieri Sant'Aventino e Sant'Eusebio ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1351, riguardante l'autorizzazione ai Comuni, Istituti ed Enti autonomi di Case popolari ed economiche a modificare in contratti di locazione semplice i contratti di locazione con aggiunto patto di futura vendita.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1351, riguardante l'autorizzazione ai Comuni, Istituti ed Enti Autonomi di Case Popolari ed Economiche, a modificare in contratti di locazione semplice i contratti di locazione con aggiunto patto di futura vendita (*Stampato* n. 199-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1351, riguardante l'autorizzazione ai Comuni, Istituti ed Enti Autonomi di Case Popolari ed Economiche a trasformare in contratti di locazione semplice i contratti di locazione con aggiunto patto di futura vendita stipulati ai sensi del Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2087 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1223, col quale si autorizzano assegnazioni per nuove costruzioni navali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1223, col quale si autorizzano

assegnazioni per nuove costruzioni navali (*Stampato* n. 200-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1223, concernente autorizzazione di spese straordinarie per nuove costruzioni navali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1165, riguardante modificazione alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1165, riguardante modificazione alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane. (*Stampato* n. 202-A).

E aperta la discussione generale su questo disegno di legge,

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1165, riguardante modificazione alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1222, riflettente il quantitativo d'olio d'oliva di produzione delle Colonie italiane da ammettere alla importazione nel Regno col trattamento di favore di cui al Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1222, riflettente il quantitativo d'olio d'oliva di produzione delle Colonie italiane da ammettere alla importazione nel Regno col trattamento di favore di cui al Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717 (*Stampato* n. 203-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1222, riflettente il quantitativo d'olio d'oliva di produzione delle Colonie italiane da ammettere all'importazione nel Regno col trattamento di favore di cui al Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 198 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1326, riflettente la modificazione alla legge 26 giugno 1927, n. 1013, circa la pubblicazione in Tripolitania ed in Cirenaica delle leggi modificatrici dei Codici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1326, riflettente la modificazione alla legge 26 giugno 1927, n. 1013, circa la pubblicazione in Tripolitania ed in Cirenaica

delle leggi modificatrici dei Codici. (*Stampato* n. 204-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1326, riflettente la modificazione alla legge 26 giugno 1927, numero 1013, circa la pubblicazione in Tripolitania ed in Cirenaica delle leggi modificatrici dei Codici ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1178, concernente il consolidamento del contributo statale per le congrue al clero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1178, concernente il consolidamento del contributo statale per le congrue al Clero. (*Stampato* n. 205-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge,

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1178, concernente il consolidamento del contributo statale per le congrue al Clero ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

JUNG, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JUNG, *Ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Disposizione aggiuntiva alla legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente il conferimento di pensioni alle famiglie dei Caduti ed ai Mutilati per la Causa nazionale. (388)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari. (389)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati alla Giunta Generale del Bilancio.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1339, riguardante l'ampliamento della rete radiofonica nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1339, riguardante l'ampliamento della rete radiofonica nazionale. (*Stampato* numero 206-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Lualdi.

Ne ha facoltà.

LUALDI. Onorevoli Camerati, due sono i disegni di legge concernenti le radio-diffusioni, presentati oggi all'approvazione della Camera Fascista, dai Ministri delle comunicazioni e delle finanze. E come, per lo spirito che li informa, sono strettamente legati l'uno all'altro, ed uno solo — l'onorevole Camerata Amicucci — è il relatore che con brevi e chiare parole li accompagna e propone ai suffragi di questa Assemblea, ho domandato a Sua Eccellenza il Presidente il permesso di dire, in una volta sola, dei due. Non crediate, che sia stato per risparmiarmi le scale, le quali, come voi sapete, sono il mio forte; è per risparmiare il vostro tempo prezioso.

Entrambi questi disegni di legge sono veramente degni della vostra approvazione: il primo, n. 184, perchè con l'abolizione di alcune tasse radiofoniche e con l'alleggerimento di altre, va incontro all'industria nazionale, altamente benemerita, anche in questo particolarissimo campo della produzione,

e che ha bisogno di tutta l'assistenza del legislatore per vincere la formidabile concorrenza estera, per potere proseguire gli studi indefessamente rivolti al perfezionamento degli apparecchi e alla massima possibile riduzione dei loro prezzi di vendita, che è quanto dire: diffusione, divulgazione della radio. Doppiamente opportuna è poi — in questo medesimo disegno di legge — la disposizione contenuta nell'articolo secondo sulle riscossioni dei canoni di abbonamento alle radio-audizioni circolari per gli utenti privati e per i pubblici esercizi, con la facoltà di far valere, per tali esazioni, le procedure e i privilegi stabiliti per la riscossione dei tributi statali.

Doppiamente opportuna, perchè evitare le inadempienze e le evasioni da parte dei radio-uditori significa accrescere la potenzialità e la possibilità dell'Ente assuntore del servizio di radio-diffusione: e questo è bene; ma significa anche, in questo caso, accrescere il gettito delle quote dovute alla Corporazione dello spettacolo: e questo è anche meglio, dati i grandi benefici che detta Corporazione può apportare alla vita artistica nazionale, quando si trovi a disporre di mezzi adeguati.

Ma se il primo disegno è da approvare perchè risponde a necessità pratiche, il secondo, che riguarda la conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1339, è da accogliere con profondo compiacimento perchè, attraverso perfezionamenti tecnici, obbedisce ad altissime esigenze spirituali e rende possibile quell'ideale collegamento, in questa stessa aula auspicato non molto tempo fa, fra noi e i nostri fratelli più lontani: fra Roma capitale e il vasto mondo che ora ha bene imparato ad ascoltare la superba ed umanissima voce dell'Uomo che da Roma parla.

Offrire ai nostri connazionali del sud America specialmente, dove a milioni e milioni parlano o intendono la nostra lingua e nascono dal nostro sangue, la possibilità di sentire non solo affettivamente, ma fisicamente, l'Italia, Roma, Mussolini, è non soltanto fare opera di diffusione della cultura e della civiltà nostre, ma è opera di alta politica, è mezzo di dominio spirituale che è ben giusto sia attuato dal Governo fascista.

Provveduto ai mezzi tecnici, come oggi si provvede, occorrerà pensare alle trasmissioni nelle ore notturne, dalla mezzanotte alle quattro o alle cinque del mattino, specialmente dedicate agli Italiani del sud-America; e, come la musica dovrà necessariamente avervi gran parte, potranno anche per questa essere adoperati i nastri registratori,

senza bisogno di ricorrere a speciali servizi, che sarebbero costosissimi, di orchestre o di artisti.

L'importante è che la voce della musica, della politica, del Condottiero d'Italia giunga fino a quelle lontananze. Saranno milioni e milioni ad ascoltare.

Io vi dico la verità, Camerati: vorrei vedere, e son sicuro che vedrei un certo straordinario tipo di comunista anarchico petroliere e ammiratore entusiasta di Mussolini, che ho conosciuto a Rosario di Santa Fé, quando gli si empiranno gli occhi di lacrime, a sentire per la prima volta, di laggiù, la voce del DUCE. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1339, riguardante l'ampliamento della rete radiofonica nazionale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1435, concernente la ricostituzione dei Comuni distinti di Pratovecchio e di Stia, in provincia di Arezzo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1435, concernente la ricostituzione dei Comuni distinti di Pratovecchio e di Stia, in provincia di Arezzo. (*Stampato* n. 209-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1435, concernente la ricostituzione dei Comuni distinti di Pratovecchio e di Stia in provincia di Arezzo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1466, relativo alla estensione alle Colonie del Regio decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, concernente la tassa di bollo sui titoli esteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1466, relativo alla estensione alle Colonie del Regio decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, concernente la tassa di bollo sui titoli esteri. (*Stampato* n. 213-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1466, relativo alla estensione alle Colonie del Regio decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, concernente la tassa di bollo sui titoli esteri ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, concernente modificazioni all'ordinamento delle Corti di assise.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, concernente modificazioni all'ordinamento delle Corti di assise. (*Stampato* n. 214-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge,

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, concernente modificazioni all'ordinamento delle Corti di assise.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1934, n. 1428, che ha dato esecuzione al « Modus vivendi » fra l'Italia e il Messico stipulato mediante scambio di Note a Messico il 31 luglio 1934.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1934, n. 1428, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* fra l'Italia e il Messico stipulato mediante scambio di Note a Messico il 31 luglio 1934. (*Stampato* n. 216-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 agosto 1934, n. 1428, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* fra l'Italia e il Messico stipulato mediante scambio di Note a Messico il 31 luglio 1934 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1934, n. 1505, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo, firmato in Lisbona il 4 agosto 1934, con relativi Protocolli (finale e addizionale) di pari data.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17

agosto 1934, n. 1505, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo, firmato in Lisbona il 4 agosto 1934, con relativi Protocolli (finale e addizionale) di pari data. (*Stampato* n. 217-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 agosto 1934, n. 1505, col quale è stata data esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo ed ai relativi Protocolli, firmati in Lisbona il 4 agosto 1934 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, recante norme integrative del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, che modifica l'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, recante norme integrative del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, che modifica l'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi. (*Stampato* n. 218-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, contenente norme integrative del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, che modifica l'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1224, che detta norme per l'uniforme applicazione dell'articolo 10, lettera b), del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente l'indennizzo di licenziamento agli operai già in servizio nelle Amministrazioni della Guerra e della Marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1224, che detta norme per l'uniforme applicazione dell'articolo 10 lettera b), del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente l'indennizzo di licenziamento agli operai già in servizio nelle Amministrazioni della Guerra e della Marina (*Stampato* n. 220-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1224, che detta norme per l'uniforme applicazione dell'articolo 10, lettera b), del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente l'indennizzo di licenziamento agli operai già in servizio nelle Amministrazioni della Guerra e della Marina ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1467, recante modificazioni alle norme vigenti in materia di finanza locale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1467, recante modificazioni alle norme vigenti in materia di finanza locale. (*Stampato* n. 221-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1467, recante modificazioni alle norme vigenti in materia di finanza locale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1235, relativo all'esercizio delle ferrovie secondarie e complementari della Sardegna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1235, relativo all'esercizio delle ferrovie secondarie e complementari della Sardegna. (*Stampato* n. 222-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1235, relativo allo esercizio delle ferrovie secondarie e complementari della Sardegna ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1488, che aumenta la misura dell'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1488, che aumenta la misura

dell'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro. (*Stampato* n. 223-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1488, che aumenta la misura dell'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei decreti Reali 28 maggio 1934, n. 830; 3 giugno 1934, n. 917, e 30 giugno 1934, n. 1056, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei decreti Reali 28 maggio 1934, n. 830; 3 giugno 1934, n. 917 e 30 giugno 1934, n. 1056, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (*Stampato* n. 224-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri provvedimenti di carattere finanziario; e sono convalidati i decreti Reali 28 maggio 1934, n. 830; 3 giugno 1934, n. 917, e 30 giugno 1934, n. 1056, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1933-34 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 1º luglio 1933, n. 786, concernente il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi ed estensione ai maestri di ruolo delle scuole elementari delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 1º luglio 1933, n. 786, concernente il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi ed estensione ai maestri di ruolo delle scuole elementari delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706. (*Stampato* n. 225-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

La Commissione ha proposto un emendamento all'articolo unico.

Domando all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale se è stato concordato col Governo.

ERCOLE, *Ministro dell'educazione nazionale*. È stato concordato.

PRESIDENTE. Allora si dia lettura dell'articolo unico con l'emendamento concordato fra Governo e Commissione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 1º luglio 1933, n. 786, concernente il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei comuni autonomi ed estensione ai maestri di ruolo delle scuole elementari delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la seguente modificazione:

Al comma 1 dell'articolo 13, sono aggiunte le parole: « e del presente decreto-legge ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103, che reca disposizioni per il Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria e per il Concorso nazionale di frutticoltura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103, che reca disposizioni per il Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria e per il Concorso nazionale di frutticoltura. (*Stampato* n. 284-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103, recante disposi-

zioni per il Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria e per il Concorso nazionale di frutticoltura ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1080, che modifica la tariffa doganale per taluni prodotti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1080, che modifica la tariffa doganale per taluni prodotti. (*Stampato* n. 285-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1080, che modifica la tariffa doganale per taluni prodotti ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1495, che concede l'esenzione dal dazio di confine per il butil-xilene e per l'alcool butilico terziario destinati alla fabbricazione del muschio-xilene.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1495, che concede l'esenzione dal dazio di confine per il butil-xilene e per l'alcool butilico terziario destinati alla fabbricazione del muschio-xilene. (*Stampato* numero 286-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1495, che concede l'esenzione dal dazio di confine per il butil-xilene e per l'alcool butilico terziario destinati alla fabbricazione del muschio-xilene ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1273, concernente la riduzione del tasso d'interesse sui mutui già concessi a cooperative edilizie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1273, concernente la riduzione del tasso d'interesse sui mutui già concessi a cooperative edilizie. (*Stampato* n. 287-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1273, concernente la riduzione del tasso d'interesse sui mutui già concessi a Cooperative edilizie ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui primi dodici disegni di legge, già approvati per alzata e seduta, e cioè:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, recante provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni. (184)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1071, che ha dato esecuzione ai seguenti patti di carattere economico fra l'Italia e l'Austria, stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per lo sviluppo dei rapporti economici fra i due Paesi; Protocollo finale relativo; Convenzione per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il Porto di Trieste. (185)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1072, che ha dato esecuzione ai seguenti patti di carattere economico fra l'Italia e l'Ungheria, stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per la valorizzazione del grano ungherese; Accordo che modifica quello dell'11 luglio 1932 per regolare i pagamenti degli scambi commerciali fra i due Paesi; secondo Accordo complementare all'*Avenant* al Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928. (186)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1202, che ha dato esecuzione alla proroga al 1º dicembre 1934 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi in data 23-28 maggio 1934. (187)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-francese sulle assicurazioni sociali, firmato in Roma il 13 agosto 1932. (188)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1211, concernente la riduzione del saggio di interesse sui prestiti concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato. (189)

Conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1930-31. (190)

Conto consuntivo dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1930-31. (191)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1175, relativo alle facilitazioni, a titolo di reciprocità, concernenti i « passaporti turistici » di durata limitata e i « buoni alberghieri ». (193)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1213, concernente modificazione del Regolamento legislativo, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale Combattenti. (194)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1304, portante modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto autonomo degli stabilimenti balneari di Grado e attribuzioni dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma di cura. (196)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1356, che approva il progetto di allargamento delle vie San Tommaso, Bertola e Mercanti in Torino, e di risanamento dei quartieri San Aventino e Sant'Eusebio. (197)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la prima votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la integralità della bonifica e l'ordinamento dei Consorzi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la integralità della bonifica e l'ordinamento dei Consorzi.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Fregonara. Ne ha facoltà.

FREGONARA. Onorevoli Camerati! Il vasto e profondo interesse suscitato nel mondo rurale dai problemi che il disegno di legge in discussione si è proposto di affrontare e risolvere, è giustamente posto in evidenza dalla relazione ministeriale e da quella della Commissione relatrice.

Non v'è argomento che maggiormente appassioni l'agricoltore quanto quello della bonifica, poichè ogni vero agricoltore è anche bonificatore per tradizione.

La storia passata e recente del bonificamento agrario e della trasformazione fondiaria in Italia mostra, infatti, una attività ininterrotta di intere generazioni, che vi hanno speso tutta la loro vita e le loro migliori energie.

L'avvento del Fascismo, che ha restituito ai campi la pace del lavoro e la sicurezza della proprietà, ha impresso un decisivo incremento all'attività miglioratrice degli agricoltori.

Infatti dal confronto delle cifre statistiche degli ultimi censimenti riguardanti la varia-

zione dell'attività professionale agraria, si osserva che i compartimenti, che hanno segnato il più rilevante incremento demografico, rispetto alla media del Regno, sono proprio quelli dove più intensa si è svolta l'azione bonificatrice.

Nel Veneto e nell'Emilia, specialmente, l'incremento percentuale dei conduttori di terreni propri appare, nel confronto fra il 1921 e il 1931, del 20 per cento contro una media del Regno di appena il 4 per cento.

Si può citare ad esempio un risultato che, anche se modesto per l'entità territoriale, appare invece estremamente significativo. Nel primo volume delle interessanti pubblicazioni dell'Istituto nazionale di economia agraria, riguardante la bonifica di Cava Zuccherina, risulta che, malgrado la bonifica sia costata alla sola proprietà ben lire 6,800 per ettaro ed il valore fondiario iniziale fosse già notevolmente alto, si sono raggiunti questi risultati sociali:

Popolazione triplicata.

Maggiore assorbimento di 0.6 unità lavorative per ettaro.

Costituzione di notevolissima nuova piccola proprietà coltivatrice, il cui incremento per unità inferiore ai 5 ettari è salito da 50 a 113.

Destinazione al lavoro del 45 per cento degli incrementi del reddito netto globale.

La documentazione stessa pubblicata dal Sottosegretario per la bonifica integrale a complemento della quarta relazione annuale sull'applicazione della legge Mussolini, offre conclusioni che possono ben chiamarsi confortanti, se si tiene conto che nella parte delle bonifiche definite di trasformazione, dove le opere pubbliche preliminari sono in fase di avanzata esecuzione, e cioè su complessivi 1,200,000 ettari, la trasformazione fondiaria risulta già bene avviata, e in molti casi ultimata, su circa 800,000 ettari e cioè su 7/10 del totale. Questo sta a dimostrare che l'iniziativa privata ha seguito in breve tempo e senza indecisioni l'opera statale di risanamento dei terreni, affrontando la bonifica agraria che, ricordiamoci, costa molto spesso assai di più di quella idraulica, di cui lo Stato assume il maggior carico.

Ho voluto ricordare questi risultati del passato non già per concludere che non si debba e non si possa affrettare, con più deciso e radicale intervento, il pieno raggiungimento delle finalità economico-sociali della bonifica, nè per adagiarsi in un facile ottimismo, ma soprattutto perchè quanto è stato fatto e compiuto può rappresentare, a mio

avviso, il migliore e più sicuro affidamento per il compimento della vasta opera che resta ancora innanzi.

E quanto resta da fare si presenta non privo di difficoltà per due ordini di motivi:

Primo, perchè i comprensori dove ancora si deve iniziare l'opera di trasformazione, sono, per complesse cause ambientali, quelli dove la bonifica è più aspra e dove più profonda e radicale è la trasformazione agraria da compiere;

Secondo, perchè la trasformazione viene a coincidere con un periodo di profondo sconvolgimento dell'economia mondiale, nel quale più difficili ed incerti appaiono gli orientamenti produttivi da adottare, e le forze degli agricoltori sono indebolite dalla dura lotta economica sostenuta.

È chiaro quindi come, volendosi affrettare il ritmo di trasformazione, non sia possibile fare completo affidamento sulle sole forze degli agricoltori per il compimento della bonifica, ed è probabile che ci si possa trovare di fronte a possibili inadempienze agli obblighi ed ai vincoli imposti, dipendenti non da cattiva volontà, nè da incompienza di quei doveri che sono il fondamento della concezione fascista del diritto di proprietà; ma soltanto da una materiale impossibilità di soddisfare agli obblighi stessi.

A questo proposito è stato rilevato come non sia possibile adeguare la marcia sul passo del più debole; troppo alti e fondamentali sono gli interessi, soprattutto sociali, connessi con la bonifica, perchè si possa tranquillamente attendere che il barlume di miglìoria, che si affaccia all'orizzonte, diventi addirittura cielo completamente sereno.

Dunque la marcia deve continuare, anche se i meno attrezzati siano destinati a cadere ai margini della strada da percorrere.

È però opportuno, a mio avviso, saggiare le forze dell'esercito in marcia, perchè il ritmo impresso a questo, possa consentire alla maggioranza di seguirlo con sopportabile sforzo.

In tal modo ritengo possano essere salvaguardati non tanto gli interessi dei proprietari agricoltori, quanto e principalmente le stesse superiori finalità della bonifica, alla cui riuscita è indispensabile la collaborazione attiva delle forze economiche rappresentate dalla proprietà fondiaria.

In questo senso, del resto, è stata sempre chiaramente orientata tutta la passata evoluzione della bonifica, che ha riconosciuto il Consorzio — secondo la definizione datane da S. E. Serpieri — «strumento mirabile atto a

superare la vecchia antitesi fra attività statale e privata, chiamando non l'organismo burocratico dello Stato, ma gli stessi proprietari, col loro spirito pratico ed il loro amore alla terra, all'esecuzione anche delle opere di competenza statale ».

Rileviamo perciò con piacere l'emendamento portato dalla Giunta del bilancio, d'accordo col Ministero dell'agricoltura, di affidare alcuni compiti essenziali del Consorzio nella delicata materia dell'intervento della attività privata, non al solo presidente, ma alla deputazione composta dai proprietari interessati e dalle rappresentanze sindacali.

E passo al punto fondamentale, a quello che la relazione della Giunta definisce *la chiave di volta del disegno di legge: la facoltà cioè del Consorzio di assumere il compito di attuare direttamente la trasformazione agraria, quando manchi la possibilità al singolo proprietario consorziato.*

Date le specialissime attuali contingenze economiche, è prevedibile che l'ipotesi della materiale impossibilità, per un certo numero di agricoltori, di eseguire la bonifica entro limiti di tempo piuttosto ristretti, possa verificarsi; e che quindi si determini un trasferimento di proprietà, in misura più o meno accentuata a seconda del ritmo impresso alla trasformazione.

Tale fenomeno si è sempre prodotto in conseguenza dell'attuazione della bonifica e può verificarsi ancora per due motivi: *o per eccessiva ampiezza della proprietà, o per deficienza di mezzi dovuta a particolari condizioni del proprietario.*

Nel primo caso il trasferimento di una congrua parte è inevitabile ed è fatale che avvenga: è chiaro che un proprietario di migliaia di ettari a cultura estensiva non potrà, nella maggioranza dei casi, conservarne intera la proprietà, quando la effettuata trasformazione ne abbia raddoppiato o triplicato, insieme col valore e con la produttività, anche le relative e conseguenti esigenze per l'esercizio.

Il frazionamento delle grandi proprietà è d'altronde un fenomeno che spontaneamente si sta verificando nel tempo.

Nel secondo caso riteniamo che, nell'interesse stesso della riuscita della bonifica, sia opportuno contenerlo il più possibile.

Del resto, quando per effetto delle depressioni dei prezzi di mercato, dello squilibrio fra prezzi e costi di produzione, dell'onere del pagamento di prestiti contratti in periodo di svalutazione monetaria, il fenomeno del

trasferimento di proprietà minacciava di assumere vaste proporzioni e di colpire in maggioranza agricoltori attivi ed appassionati che si erano spinti nell'esecuzione delle migliorie, il Governo stesso reputò interesse nazionale di sostenerli ed evitare che fossero costretti ad abbandonare i campi per essere sostituiti da categorie professionali non preparate.

I provvedimenti della riduzione degli interessi, della ratizzazione dei mutui, delle passività onerose, ed altri ancora ben noti, sono la chiara dimostrazione della premura manifestata dal Governo Fascista nel sorreggere gli agricoltori, che hanno bene meritato per l'attività svolta e che perciò danno affidamento sicuro per l'avvenire.

Ritengo fermamente che non sia facile impresa creare *rapidamente* un nuovo ceto rurale, che abbia le stesse tradizioni di *adattabilità*, di *parsimonia*, di *operosità* e la conoscenza pratica dell'ambiente naturale nel quale deve operare e, quindi, la effettiva capacità tecnica particolarmente necessaria nella fase delicata della trasformazione.

È sempre accaduto che nei momenti di maggior movimento economico sorgessero numerosi nuovi agricoltori; ma bisogna guardarsi dall'accettare a braccia aperte tutti coloro che dicono di recare nuovi capitali e nuove attività alla terra. I Consorzi sapranno perciò sceverare da essi ed allontanare gli speculatori, quelli che si accingono alla bonifica considerandola essenzialmente un affare finanziario e che fanno i conti a tavolino sui contributi dello Stato; costituendo, magari, società a catena con imprese appaltatrici e banche finanziatrici; contando che si possa lucrare sull'interesse dei prestiti, lucrare sull'esecuzione delle opere, facendo diventare 100, o magari più di 100, l'87,50 per cento di contributo statale, ricorrendo ai più svariati accorgimenti tecnici.

Simili espedienti sono ignoti agli agricoltori di razza e di tradizione, a quelli che ancor oggi, se appena possono, fanno volentieri a meno di ricorrere alle agevolazioni ed ai contributi che lo Stato Fascista ha elargito per i miglioramenti fondiari. Se hanno denaro proprio lo impiegano, più per i propri figli che per loro stessi, senza guardare eccessivamente al frutto immediato del capitale impiegato.

Ritengo quindi che sia opportuno, dovunque è possibile, aiutare ed agevolare i proprietari a compiere le bonifiche, sovvenendoli nella loro temporanea debolezza, e riducendo in tal modo i trasferimenti di proprietà a quelli

indispensabili e richiesti dalla necessità di un ben studiato frazionamento.

Al riguardo vorrà il Ministero dell'agricoltura considerare la possibilità di accogliere il voto espresso dai relatori, di concedere il contributo commisurato ad una spesa totale complessiva per ettaro trasformato, anziché alle singole opere, il che rendendo più elastico il sistema permetterebbe una opportuna compensazione fra le varie opere da eseguire.

Comunque, è augurabile che i fondi per le sovvenzioni previste dall'articolo 43 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1933 non facciano difetto; ed è perciò che si resta perplessi nel vedere attingere i mezzi per i contributi integrativi, previsti dall'articolo 26 della presente legge, proprio dai fondi stanziati per i miglioramenti fondiari in corso, il che vuol dire ridurre ancora di più le disponibilità già scarse destinate all'incoraggiamento ed all'aiuto dell'iniziativa privata. Esprimerei perciò il voto che l'inconveniente fosse eliminato con una maggiore preventiva assegnazione ai fondi integrativi.

Poiché nonostante ogni agevolazione si verificherà una certa disponibilità di terre (per l'offerta di quelle esuberanti alle possibilità di trasformazione da parte soprattutto delle grandi aziende, e di quelle degli eventuali inadempienti), ottima è la direttiva del Governo Fascista di destinarle alla costituzione di piccola proprietà coltivatrice.

Lo sviluppo della piccola proprietà rurale è vivamente augurabile perchè rappresenta elemento di stabilità e di equilibrio nazionale ed elevazione delle masse lavoratrici.

Ogni fascista nei limiti delle sue responsabilità e possibilità deve contribuire lealmente al raggiungimento di una tale finalità sociale; ed è appunto per questo che desidero richiamare l'attenzione del Governo su alcuni particolari aspetti del problema.

La legge stabilisce che il Consorzio possa avere dai finanziamenti garantiti dallo Stato i mezzi occorrenti per la trasformazione dei terreni da bonificare; prevede altresì di poter conferire un contributo integrativo per adeguare le condizioni di vendita alle esigenze del mercato. Essa prevede ancora la possibilità di un pagamento rateale con assicurazione contro il rischio di insolvenza delle rate. Quest'ultima disposizione, specialmente, dovrebbe rendere possibile il frazionamento delle terre e la loro cessione a futuri piccoli proprietari scelti fra coloni e braccianti dell'agricoltura.

Orbene: le famiglie che a questi appoderamenti sono destinate, specie se provenienti

— come è naturale e giusto — dalle categorie di coloni e braccianti, non hanno di regola capitali propri. Il camerata Razza può, meglio di ogni altro, conoscere le normali risorse finanziarie delle famiglie che il Commissariato delle Migrazioni interne avvia alle zone di bonifica. Il camerata Cencelli può testimoniare quali e quante esigenze e spese rechi consè l'avviamento di un piccolo podere, solo che si pensi all'onere di provvedere le scorte vive e morte ed alle anticipazioni culturali e di altro genere.

Non è bene chiarito dalla legge come a tali esigenze possa provvedere il Consorzio, o meglio, chi in sua vece possa provvedere.

In territorio di bonifica manca normalmente, specie nei primi anni, la cultura mista; i prodotti sono scarsi e soggetti a notevoli anomalie. Perchè in un tale clima non si producano defezioni o scoraggiamenti, occorre quindi che l'iniziativa dei piccoli coltivatori non venga abbandonata a sé stessa, ma sia guidata da opportuni raggruppamenti aziendali e sorretta in quelle coltivazioni che spesso rappresentano un esperimento.

Come si può provvedere a tale necessità?

La legge non lo accenna esplicitamente; la relazione ministeriale parla genericamente di intervento di altri enti.

Il Governo ha certamente presente tale importantissimo aspetto del problema, perchè si deve evitare a tutti i costi che i nuovi piccoli proprietari siano costretti dalle avverse circostanze e dalle difficoltà a trascurare o addirittura abbandonare i poderi loro affidati. Non dobbiamo dimenticare che il prezzo d'acquisto delle terre non potrà essere esiguo, e che le anticipazioni dei primi anni saranno notevolissime; e che nessuno teme le conseguenze dell'indebitamento quanto il piccolo proprietario.

È opportuno ancora ricordare che al fortissimo incremento verificatosi nel dopoguerra, per cui, secondo le statistiche agrarie, in Italia si sono formati in breve tempo circa 800.000 ettari di nuove piccole proprietà, è poi succeduta una contrazione attribuita principalmente all'indebitamento.

La piccola proprietà che il Fascismo creerà sulle terre redente dalla legge del DUCE dovrà essere immune, e lo sarà, da simile evenienza.

E vengo ad un ultimo argomento. La relazione ministeriale, e ancor più quella della Giunta, con alcune cifre hanno fissato i limiti del quadro complessivo che ha assunto l'opera, veramente imponente, della bonifica integrale.

Vale la pena di ricordarle.

Le classifiche eseguite al 1° luglio 1933 ammontano ad una superficie di oltre 6.900.000 ettari; a queste si sono aggiunte ulteriori classifiche avvenute in base all'articolo 107 della legge del febbraio 1933, per cui oggi i terreni classificati superano i 7 milioni e mezzo di ettari!

Il panorama è vasto: forse *troppo* vasto. Esso investe circa un quarto della totale superficie agraria e forestale del Regno.

Per contro la cifra delle bonifiche considerate ufficialmente ultimate è oltremodo esigua.

Ci sono, è vero, in questi comprensori classificati, delle bonifiche non ancora iniziate; ma comunque il totale della superficie su cui le bonifiche sono in corso supera i 4.000.000 di ettari.

Di queste: un milione e mezzo circa sono considerate bonifiche di difesa, e cioè, secondo la definizione datane dalla relazione ministeriale, quelle in cui «*l'esecuzione delle opere pubbliche ha solo o prevalentemente lo scopo di difendere ordinamenti agrari che già esistono, per prevenirne una retrogradazione.*» Sono queste le bonifiche nelle quali, come, al convegno di Firenze, ha recentemente riaffermato Sua Eccellenza Serpieri: «*c'è già una agricoltura costituita da difendere; cessa l'esistenza del problema di colonizzazione.*»

È necessario dunque provvedere alla esatta definizione e distinzione delle bonifiche di difesa, mediante un provvedimento di Governo che ne individui l'ubicazione e l'estensione.

Tale definizione è tanto più necessaria, in quanto la legge attuale sembra distinguere queste bonifiche ed esonerarle dal nuovo ordinamento dei Consorzi, il che porrebbe una fondamentale diversità fra queste e le altre, sotto gli aspetti giuridici.

La formula adottata dall'articolo 10 è un po' troppo vaga; sarebbe certamente preferibile che, una materia tanto importante, soprattutto nei riflessi giuridici e nell'incidenza su istituti fondamentali del diritto, fosse definita con una tabella elencativa annessa alla legge, alla guisa che il testo unico del 1923 recava la tabella dei comprensori di bonifica.

A parte le bonifiche definite di difesa, quelle che restano, e cioè le bonifiche in corso definite di trasformazione, ammontano già ad oltre 1,200.000 ettari.

È evidente che i mezzi finanziari disponibili non consentono di arrivare in breve tempo all'integrale trasformazione di tutta la superficie.

È perciò augurabile che venga in proposito formulato un programma definito nello spazio e nel tempo.

Una specie di piano regolatore della futura esecuzione delle bonifiche, che individui chiaramente i comprensori nei quali si ritiene di concentrare i mezzi per condurre a fondo, entro breve tempo, la trasformazione; e quelli che dovranno per ineluttabile necessità di cose marcare il passo per essere affrontati in un secondo tempo.

Una simile definizione costituirebbe elemento essenziale di tranquillità, poichè eviterebbe ingiustificati allarmi o dannosi scoraggiamenti. Può nel tempo stesso incoraggiare gli attuali proprietari delle zone ove non sia immediata l'esecuzione della bonifica a migliorarle per adeguarle man mano alla situazione futura, invece di lasciarli sotto il peso di una incertezza che può anche indurli ad una dannosa inerzia.

Ho la netta impressione che un piano regolatore delle bonifiche, specie di fronte alla nuova legge, sia vivamente desiderato dagli agricoltori.

Esso, del resto, risponde anche alla norma fascista ed al costume del Capo, che recentemente a Foggia ha precisato: «*Quando avremo condotto innanzi fino alla mèta la resaurrezione dell'Agro Pontino, nel quale sono impegnati l'onore e la volontà del Regime, il Governo Fascista concentrerà i mezzi sufficienti per rendere sempre più fertile e fecondo il vostro Tavoliere.*»

E ancora, nel memorabile discorso di Littoria, la cui eco ha varcato i confini della Nazione, ha detto:

«*Non saremmo fascisti se già, sin da questo momento, non precisassimo con la esattezza che è nel nostro costume, con l'energia che è nel nostro temperamento, le tappe future.*»

Verso le mète future stabilite e precisate dal DUCE, l'esercito rurale marcerà con l'antica fede e con rinnovata energia. (*Vivi applausi*).

Presentazione di un disegno di legge.

ERCOLE, *Ministro dell'educazione nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERCOLE, *Ministro dell'educazione nazionale*. Ho l'onore di presentare alla Camera, per incarico di S. E. il Capo del Governo Ministro dell'interno, il seguente disegno di legge:

Costituzione del Comune di Sant'Eufemia, in provincia di Catanzaro. (390)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale della presentazione, a nome di S. E. il Capo del Governo Ministro dell'interno, di questo disegno di legge.

Sarà stampato e inviato agli Uffici.

Ringraziamenti delle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte.

PRESIDENTE. (*Sorge in piedi — Gli onorevoli Ministri e i Deputati si alzano*). Onorevoli Camerati, S. A. R. il Principe di Piemonte, al quale è giunta gradita la manifestazione con cui ieri la Camera ha rinnovato i suoi voti augurali per la nascita della Principessa Maria Pia di Savoia, si è degnato di inviarmi il seguente telegramma:

« La Principessa ed Io, molto grati per voti augurali che Camera dei Deputati ha voluto esprimere a Noi e a Nostra figlia, inviamo a V. E. e Deputati tutti vivissimi ringraziamenti — *Affezionatissimo* UMBERTO DI SAVOIA ». (*Vivissimi generali prolungati applausi cui si associano le tribune*).

Si riprende la discussione del disegno di legge concernente le norme per la integralità della bonifica e l'ordinamento dei Consorzi.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge concernente le norme per la integralità della bonifica e l'ordinamento dei Consorzi.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Arias. Ne ha facoltà.

ARIAS. Onorevoli Camerati, nel suo discorso all'Assemblea delle Corporazioni, il DUCE ha detto: « Si può contare sicuramente sulla volontà e sulla fede degli uomini, ma più ancora sulla logica dei principi che dal lontano 1919 guidano verso il futuro la trionfante rivoluzione delle Camicie Nere ». Or bene, la legislazione sulla bonifica integrale, della quale il presente disegno di legge è senza dubbio il logico e necessario sviluppo, rappresenta la disciplina economica e giuridica, rigorosamente coerente, della funzione sociale della proprietà fascisticamente interpretata.

Nè la relazione ministeriale, nè quella della Giunta del bilancio mettono in dubbio la volenterosa cooperazione della proprietà privata, spiritualmente rinnovata dal Fa-

scismo, alla grande opera di ricostituzione agraria e di redenzione sociale.

Anche le cifre, del resto, lo dimostrano. La tabella n. I della relazione della Giunta espone il valore delle opere di bonifica integrale dell'ultimo quinquennio, ed esso ammonta a 4 miliardi 115 milioni, dei quali 1 miliardo e 280 milioni per opere private sussidiate dallo Stato.

Esistono, è vero, 330.238 ettari di terreno soggetti alla bonifica di trasformazione fondiaria, nei quali le opere pubbliche sono terminate e quelle di competenza privata non sono ancora iniziate. Ma quei 300 mila ettari in gran parte si accentrano in alcune regioni, soprattutto la Puglia, ove l'opera di trasformazione si presenta più aspra, per le condizioni del terreno e per l'incuria dei secoli. Comunque, bisogna intensificare il ritmo della bonifica, soprattutto di trasformazione, per impedire che i ritardi e le soste, come è accaduto in passato, annullino o diminuiscano i risultati delle imponenti opere compiute dallo Stato.

È un dovere verso la Nazione e soprattutto verso quella parte del risparmio nazionale, faticosamente accumulato, che è stata investita nella bonifica integrale. La presente legge, senza dubbio una delle più fasciste, interviene per disciplinare nuovamente, e in piena aderenza ai principi della Carta del Lavoro, l'istituto della proprietà nel Regime fascista corporativo, in attesa di una radicale riforma dell'anacronistico Codice civile.

L'intervento sostitutivo del Consorzio, come è noto, poteva verificarsi soltanto, secondo l'articolo 42 della legge 15 febbraio 1933, nel caso di inadempienza dei proprietari agli obblighi di bonifica, scaduto il termine, o prima ancora, se risultasse impossibile l'esecuzione delle opere. Siamo nel caso di inadempienza del proprietario e può riconoscersi in lui una colpa.

Ma la funzione sociale della proprietà, nel significato fascista, non riguarda soltanto la inadempienza e la colpa del proprietario. Lo Stato ha il dovere e il diritto di determinare le linee direttive della condotta del proprietario secondo le esigenze sociali, tutto predisponendo, anche, ove occorra, con larghi sussidi, come nella bonifica integrale, perchè l'azione individuale si unifichi ai fini pubblici. Lo Stato va incontro al proprietario, lo sorregge, lo valorizza, lo guida: non altrimenti accade per l'iniziativa privata nell'ordine corporativo, come attesta l'istituto della norma corporativa di imminente applicazione.

Ma quando, caso estremo, e indipendentemente da qualsiasi colpa, la proprietà si riveli, per qualsiasi ragione, inadatta alle sue funzioni sociali, lo Stato ha il dovere e il diritto di non arrestarsi, ma di procedere oltre, sia pure con la dovuta cautela, anche fino alla sostituzione del singolo, dimostratasi necessaria.

Integro rimane il diritto della proprietà, ma subordinato al suo dovere sociale che lo Stato, e soltanto esso, può determinare ed imporre.

Ecco dunque il caso contemplato dall'articolo 2 del presente disegno di legge: la lentezza e discontinuità territoriale delle opere di bonifica di trasformazione impedisce o compromette, secondo le due dizioni, i fini della bonifica. Il Consorzio dei proprietari, o meglio della proprietà, secondo la giusta definizione di Sua Eccellenza Serpieri, interviene, in nome dello Stato, per eseguire, in tutto o in parte, in luogo o per conto dei proprietari, le opere di bonifica; è in sostanza, anche in questo caso, l'auto-disciplina dei proprietari produttori, sotto il controllo dello Stato. Il principio corporativo è rigidamente applicato, ma il proprietario non è ancora sostituito se, a termini di legge, può garantire al Consorzio i mezzi finanziari occorrenti.

Se non può, l'*extrema ratio* della sostituzione con l'indennità al prezzo giusto si verifica. È l'attuazione perfetta della funzione sociale della proprietà attraverso l'auto-disciplina dei proprietari produttori sotto la vigilanza e con l'integrazione dello Stato. Perciò appunto tutte le opere di bonifica, comprese nel piano, possono considerarsi sostanzialmente pubbliche nelle loro finalità, anche quelle affidate al privato; come l'iniziativa privata, nell'economia corporativa, è privata per il soggetto, ma sempre pubblica nei suoi fini.

Siamo lungi, come si vede, dal liberalismo, ma anche dallo statalismo e dal socialismo.

Dicono alcuni: se la proprietà non è capace di accompagnare spontaneamente l'intensa azione svolta dallo Stato, occorre diminuire il ritmo della bonifica. Il consiglio è inaccettabile e infatti è decisamente respinto. Questo non toglie che nel determinare gli obblighi dei proprietari si debba tener conto, e si tenga infatti conto, dei difficili momenti, attenuando quegli obblighi fino a un minimo, al disotto del quale non è possibile discendere, senza compromettere la bonifica. Per esempio, il decreto ministeriale 28 settembre 1934-XII, che approva il piano di bonifica per il compren-

sorio della Capitanata, stabilisce l'obbligo essenziale per i proprietari di destinare a coltura continua avvicendata, senza pascolo naturale pluriennale, tutto il terreno che non sia necessario conservare a pascolo permanente opportunamente migliorato, e impone naturalmente l'obbligo di sistemare i terreni in quanto ciò sia necessario per eliminare i pericoli della malaria. Ma quanto all'impiego delle famiglie lavoratrici si limita al coefficiente di una sola unità lavorativa per ogni dieci ettari di terreno destinati a coltura continua avvicendata, ovvero ogni venti ettari di terreno conservati a pascolo permanente, sempre richiedendo, in applicazione della Carta del Lavoro, che a ciascuna famiglia sia assicurata una retribuzione annua adeguata alle esigenze normali di vita, alle possibilità della produzione, al rendimento del lavoro.

È vero dunque che lo Stato va incontro ai proprietari, confidando nella loro volontaria collaborazione, e non ha il proposito di sostituirli, se non in casi di dimostrata e urgente necessità.

Appunto per questo risulta chiaro che la sostituzione sistematica, e quasi preconcetta, dei proprietari soggetti all'obbligo della bonifica non è il fine di questa legge né delle precedenti.

L'articolo 3 dispone che il Consorzio, anche all'infuori dei casi di espropriazione consentiti dalla legge, possa volontariamente, contrattualmente acquistare la proprietà o l'utile dominio di immobili situati nel comprensorio, quando lo ritenga utile ai fini della bonifica e in particolare per promuovere la formazione di una piccola proprietà coltivatrice.

La piccola proprietà coltivatrice attraverso la bonifica e l'azione dei Consorzi è una delle mete più alte che questa legge si propone di conquistare. Al tempo, che io ben ricordo, delle illusorie speranze nei miracolosi rivolgimenti sociali che l'emigrazione transoceanica, abbandonata a se stessa, avrebbe dovuto operare, si parlò molto, anzi troppo, nelle inchieste ufficiali, di una piccola proprietà coltivatrice che avrebbe dovuto trasformare la fisionomia agraria del Mezzogiorno; ma poco si ottenne e quella proprietà frazionata, polverizzata, indifesa non resistette...

RICCHIONI. Non sempre!

ARIAS. Non sempre, ma quasi sempre. Più rapido e più consistente fu il movimento di formazione della piccola proprietà coltivatrice nel dopoguerra; decisiva nel Regime

Fascista l'opera svolta dall'Associazione dei Combattenti. Questa legge darà finalmente un impulso poderoso alla costituzione della proprietà rurale coltivatrice diretta, a base familiare, fornita di scorte e di mezzi finanziari sufficienti, ed anche per questo la legge attuale può definirsi fascisticamente rivoluzionaria. (*Approvazioni*).

Ottime le norme contenute negli articoli 27 e seguenti; soprattutto quella per i pagamenti rateali del prezzo, con l'assicurazione contro il rischio dell'insolvenza da parte dell'Istituto delle assicurazioni.

Mi associo alle considerazioni del camerata Angelini (*Interruzioni*) sulla necessità di studiare e di applicare sollecitamente un sistema giuridico di difesa della piccola proprietà, riformando, ove occorra, il Codice civile, ed anche un regime fiscale di adeguata protezione (*Interruzioni*).

La piccola proprietà bisogna formarla, e soprattutto consolidarla, premunirla dai pericoli che ne insidiano l'esistenza, la persistenza e la funzione sociale.

Devesi osservare che per la prima volta in Italia, per merito della legislazione fascista, la piccola proprietà si costituisce in condizioni economiche favorevoli, come dimostra l'articolo 26 del progetto sulla determinazione del prezzo d'acquisto.

Un altro merito di questa legge è quello di perfezionare l'istituto caratteristico del Consorzio di bonifica. La nuova disciplina dei Consorzi di bonifica ne accentua il carattere di ente pubblico, fornito però della sua necessaria autonomia, della sua facoltà di autodeterminazione, della sua capacità patrimoniale, con la rappresentanza diretta, opportunamente introdotta, delle due Confederazioni agrarie.

Ente pubblico, ma non direi organo dello Stato, almeno nel significato giuridico esatto di questa parola, in quanto un organo dello Stato è lo Stato stesso, mentre il sistema si appoggia sulla necessaria distinzione fra lo Stato come tale e gli enti, sia pure vigilati e controllati dallo Stato, che attingono la loro capacità di agire dalla volontà stessa dei consociati o consorziati. (*Approvazioni*).

La legge rende anche più agile il Consorzio, con la istituzione della deputazione, che in casi di urgenza può sostituirsi al Consiglio. La capacità patrimoniale del Consorzio è fiancheggiata dalla garanzia statale, sia pure nei limiti dell'articolo 21. Ma, come ha dimostrato il camerata Tredici, quei 300 milioni sono soggetti a un processo di automatica riproduzione attraverso le operazioni di

vendita che il Consorzio deve compiere, e la conseguente estinzione dei mutui.

Vi è poi da notare che l'intervento del Consorzio nel mercato dei beni fondiari avrà influenza normalizzatrice a favore dei proprietari; agirà sulla formazione del prezzo, attraverso la domanda che il Consorzio effettua a prezzo giusto. In sostanza si realizzerà un equilibrio assai più sollecito fra domanda ed offerta della terra e sarà eliminata ogni possibilità di illecite imposizioni a danno dei venditori o anche dei compratori.

La proposta di limitare l'azione dei Consorzi nel mercato della terra, in alcune regioni dove più facile è la costituzione della proprietà coltivatrice, può indubbiamente presentare dei vantaggi, ma anche non scarsi pericoli dal punto di vista della trasformazione agraria e dell'azione di vigilanza e di stimolo che il Consorzio è chiamato a compiere dovunque, nei confronti con i proprietari. È necessario evitare che sieno, per questa via, minacciate le basi stesse del sistema.

L'Istituto fascista per la Bonifica integrale promuove, assiste, vigila l'attività dei Consorzi, controlla tutto il mercato finanziario della bonifica, predispone le operazioni finanziarie, sorveglia la erogazione dei fondi. È da prendersi in attenta considerazione, a mio avviso, la proposta della Giunta del bilancio di costituire una sezione finanziaria dell'Istituto.

Onorevoli Camerati, la Giunta del bilancio nella sua relazione ricorda la frase orgogliosa pronunciata dal Ministro di Napoleone, Montalinet, nel 1810: « ormai tutti gli abitanti della campagna sono diventati proprietari ».

Ed infatti la rivoluzione francese poté trasformare radicalmente le condizioni dei contadini, creando una media e piccola proprietà indipendente, che ha rappresentato per la Francia, nei più calamitosi momenti, una forza di resistenza, anche contro i tentativi, più volte ripetutisi, di sovvertimento comunista.

Questa forza è grande anche oggi: una grande forza in mezzo alle molte debolezze di quel regime politico (*Commenti — Interruzioni*). Ma bisogna ricordare che l'opera della rivoluzione francese fu in gran parte agevolata dalla sistemazione terriera già avvenuta nei secoli precedenti e dall'esistenza di unità agrarie e familiari, che bastò liberare dagli oneri oppressivi ed ingiusti verso le classi privilegiate, perchè la piccola e media proprietà, anche attraverso i successivi passaggi e frazionamenti, sorgesse viva e vitale.

Ben altrimenti imponente è l'opera che la Rivoluzione fascista, per volontà del suo Capo, si è proposta di compiere e rapidamente conduce verso il successo, con l'ammirazione del mondo.

Le Paludi Pontine sono scomparse, la trasformazione agraria del Mezzogiorno, che fu un tempo giudicata impossibile da alcuni falsi sapienti, perchè contraria a presunte, ma inesistenti leggi naturali, dipendenti dal clima e dal territorio, è ormai in corso di fortunata esecuzione.

La proprietà coltivatrice si costituisce sotto i migliori auspici, sulle basi interamente nuove che si stanno creando, e la politica demografica del Regime è destinata a preservare sempre l'Italia dal pericolo che minaccia la stessa proprietà coltivatrice in Francia, ove la crisi demografica ha spopolato le campagne e ricondotto su larga scala quel bracciantato agricolo, che dall'Italia Fascista, nei limiti di insopprimibili esigenze, deve essere e sarà bandito.

Il ricordo opportuno della rivoluzione francese suscita dunque un raffronto storico appropriato ed obiettivo, che circonda di ancor più fulgida luce la gloria della Rivoluzione fascista e del suo Capo. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Fossa.

FOSSA. Onorevoli Camerati, dopo gli importanti discorsi che sono stati pronunciati in ordine al presente disegno di legge per la integralità della bonifica e l'ordinamento dei Consorzi appare un poco difficile prendere la parola. Tuttavia, consentitemi di intervenire nella discussione soprattutto in riferimento alle possibilità di applicazione pratica di questa legge. Per le realizzazioni che il disegno di legge documenta, per le deficienze che denuncia, per le possibilità che determina, noi possiamo dichiarare questo disegno di legge un documento di responsabilità e di saggezza. Di saggezza rivoluzionaria in quanto vuole superare difficoltà, resistenze, mentalità, e mira dritto allo scopo. Questa legge è corporativa. Noi la dichiariamo tale non perchè il titolo sia oggi di moda, ma perchè esso risponde in pieno a quelli che sono i caposaldi della legge stessa.

Infatti la legge fissa degli obblighi ai fini produttivi, stabilisce le possibilità, le modalità, i limiti dell'intervento dello Stato, immette nella responsabilità del governo della produzione le rappresentanze dei lavoratori.

Mi propongo di considerare prevalentemente l'aspetto sociale della legge in esame.

La relazione documenta le opere eseguite e liquidate, e quelle in corso di esecuzione; tuttavia la vera e propria trasformazione agraria è ancora lontana dall'essere compiuta. Le cifre sullo stato attuale delle bonifiche, che il camerata onorevole Angelini ha portato ieri a questa tribuna, devono farci seriamente meditare.

Il camerata Fregonara ha affermato poc'anzi come la proprietà privata abbia seguito, nelle opere private, il ritmo dello Stato. Purtroppo, tuttavia, le cifre, e non soltanto quelle che sono state precisate nella discussione, ma altresì le cifre documentate nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge ed in quella della Giunta del bilancio, non sono tali da confermare le dichiarazioni ottimistiche che sono state fatte testè.

Il disegno di legge si intitola: per l'integralità della bonifica ed il regolamento dei Consorzi.

Seguiamo i tempi dell'azione: secondo il vecchio sistema la bonifica era scissa in due fasi: opere pubbliche di esclusiva competenza dello Stato, opere private di esclusiva competenza dei privati.

Con la legge del febbraio 1933 si è invece stabilito: lo Stato può dichiarare obbligatoria la bonifica, al fine di trasformare la conduzione, rendendo possibile il lavoro e la vita ad una più densa popolazione rurale. Nel territorio stabilito un Consorzio si costituisce ed esegue, sulla base di programmi approvati dallo Stato, le opere pubbliche, mentre i singoli proprietari, con l'assistenza tecnica e finanziaria del Consorzio, eseguono opere private. Praticamente ne sono derivati inconvenienti, per cui in gran parte del territorio le opere pubbliche sono ultimate o quasi, mentre la trasformazione agraria non è ancora decisamente attuata. Le ragioni del ritardo sono chiaramente indicate nella stessa relazione ministeriale: 1º) assenza nel proprietario della reale volontà di trasformare il suo fondo; 2º) deficienza della preparazione psicologica e tecnica necessaria ad attuare ed a far funzionare ordinamenti agrari lontani da quelli tradizionali; 3º) deficienza di possibilità finanziaria.

Ricorda ancora la relazione come molte delle opere non comprese nella competenza statale, siano pur sempre comuni a vari proprietari, e quindi basta anche solo la mancanza di accordo fra di essi, per frustrare la volontà di chi sappia o voglia agire. Comunque, vogliamo credere che la ragione più frequente sia quella della impossibilità finanziaria.

Come e quando la bonifica possa essere dichiarata integrale ci dichiara la legge del febbraio 1933. Il camerata Angelini ha messo in luce ieri come, se è pur vero che le opere fondamentali sono quelle idrauliche, se ad esse non seguono quelle agrarie non si è fatto niente. Ci dichiarava anche esplicitamente il camerata Ricchioni: bonifica e colonizzazione sono termini centrali della nostra politica.

In verità, onorevoli Camerati, concepita in un mondo capitalistico a fini prevalentemente economici, la bonifica assume oggi concetti ed indirizzi a prevalente carattere politico-sociale.

Non è più la sola finalità economica e produttiva, ma quella sociale e demografica, che deve delineare questa nuova tappa della marcia della bonifica.

Non soltanto e non tanto la bonifica idraulica, quanto il cambiare destino a larghe masse del popolo italiano.

Torniamo a dire: bonifica e colonizzazione sono due aspetti, o se vi piace due tempi, di una medesima azione.

La disoccupazione è un problema sociale che la bonifica deve risolvere unitamente al problema demografico.

Occorre affrontare la situazione di alcune provincie assillate dalla sempre più pesante esigenza di fissare sulla terra i braccianti.

Nella valle padana, nella pianura della Puglia riscontriamo e permane una situazione che deve anche preoccupare!

Più si considera il problema, e più esso diventa politico e sociale.

Bisogna trasformare gli attuali rapporti del lavoro e della produzione se si vogliono trasformare le anime!

Se riandiamo con la mente al periodo delle lotte sociali, ci ritornano con una eco che sa di dramma i nomi di Minervino Murge, Cerignola, Molinella, Spinazzola, Andria, Ruvo Gioia, Lentini, Randazzo: sono tutti paesi e zone a larghe masse di braccianti dove le forme di compartecipazione non esistevano affatto o in limiti e con modalità assolutamente deficienti, paesi dove era facilissima ogni speculazione demagogica della politica. Ricordiamo che il bracciantato è e resta un istituto ed uno strumento socialista.

Occorre creare la piccola proprietà diretta coltivatrice. Ecco detta la grande parola!

Attraverso la bonifica occorre favorirne in tutti i modi la formazione, costituzione, sviluppo, facilità. Non si tratta, camerata onorevole Fregonara, di facilitare o di favorire in qualsiasi modo società a catena che speculino sulla bonifica. Il problema è ben

altro! Sappiamo anche come sia assai difficile creare rapidamente una classe nuova nell'attuale governo della economia agraria. Ma Littoria, Sabaudia, Pontinia, Mussolinia ci insegnano che tutte le volte che l'azione dei lavoratori si svolge ordinata e graduale, attraverso le Associazioni e gli Istituti del Regime, con l'intervento, il controllo ed il pungolo della volontà dello Stato, le categorie possono sia pure faticosamente risalire nella strada della vita e nella scala sociale e trasformarsi da braccianti in compartecipanti, e successivamente in coloni e mezzadri, e più tardi in affittuari, sino ad arrivare, per i migliori, alla proprietà effettiva!

Queste non sono idee di oggi. Che tali siano state le precise direttive di sempre, sin dall'inizio dell'azione, lo documenta, fra le tante, una dichiarazione che viene da una epoca oramai lontana: dal 21 aprile 1921, allorchè veniva celebrato in Campidoglio, dai Fasci romani per la prima volta il Natale di Roma.

Dice la dichiarazione: « I Fasci italiani di combattimento proclamano dal Campidoglio il diritto e la volontà dei contadini di conquistare, con preparazione tecnica ed economica, attraverso forme transitorie di compartecipazione, la proprietà reale completa e definitiva della terra ».

La relazione che accompagna il presente disegno di legge conferma la creazione della piccola proprietà coltivatrice come direttiva e dichiara che essa risponde oltre che ad una esigenza di ordine sociale in Regime Fascista, ad un imperativo di carattere politico, e ciò non soltanto per la sanità e saldezza del popolo rurale italiano, ma per il consolidamento del Regime stesso.

In verità, onorevoli Camerati, accanto alle ragioni ideali della Patria, esiste anche una considerazione materiale della Patria. La Patria, che non è soltanto nelle bandiere, ma — come ricordava il Capo — è anche nella casa serena e nel pane, nel pane sicuro!

Essa non è soltanto una Idea che può essere qualcosa di comprensibile per uomini di fede e di elevata cultura, è — secondo la legge della Rivoluzione — nella solidarietà delle classi, nella certezza della giustizia!

Noi vogliamo creare un tipo di artigiano che senta la suggestione della proprietà, e la potenza della creazione.

Osservava, una volta « Gerarchia », la Rivista della Rivoluzione: « Bisogna legare i lavoratori della terra alla terra, bisogna farli risalire lungo la loro strada faticosa per diventare qualcuno anzichè restare nu-

meri, bisogna far sì che essi si trasformino da braccianti anonimi erranti, sia pure entro i confini della Patria, in uomini dalla fatica gioiosa, e cioè compartecipanti, coloni, mezzadri e ancor più piccoli affittuari, piccoli proprietari coltivatori diretti ».

Tale la mèta. Comunque, piccoli proprietari, o associati alle imprese nelle varie forme di compartecipazione, quello che dobbiamo combattere è il bracciantato come istituto e mentalità. E badate, che quando dichiariamo questo proposito intendiamo realizzarlo accompagnando l'ascesa del bracciante con tutte quelle forme di assistenza e di istruzione professionale, che lo rendano meritevole e capace della nuova funzione. *(Bene)*.

Altra affermazione precisa: abolire in tutti i modi le forme di intermediariato. Oggi non vi può essere, con gli scarsi utili che la terra può dare, altra possibilità di reddito se non per il proprietario della terra e chi la lavora. Dividere per due è già molto; quando la divisione avviene in un numero maggiore di parti, si può senz'altro affermare che le conclusioni non possono assolutamente costituire un sufficiente impiego del capitale nella terra, nè consentire gli sviluppi consigliati dalla tecnica, nè assicurare equa remunerazione al lavoro.

Qualche anno fa ci siamo trovati di fronte, in Sicilia, per esempio, ad una situazione di questo genere: un proprietario della terra (e perchè non si equivochi indicherò anche la località, Belpasso), un proprietario della terra realizzava dai suoi feudi un importo annuo di affitto per centomila lire. I contadini che su quelle terre lavoravano venivano a pagare dei canoni in rispondenza, di 800, 900 mila, un milione di lire. La differenza passava tra quattro, cinque o sei intermediari che in verità non potevano sentire amore per la terra, ma nient'altro che amore per la speculazione che sulla terra e sul lavoro venivano a ricavare. Oggi quell'episodio è solo un ricordo, ma inconvenienti del genere se ne possono qua e là ancora riscontrare e debbono essere eliminati.

Possono i privati compiere le opere di bonifica? Che cosa possiamo sperare ed attendere a tale riguardo dall'iniziativa privata? Il camerata Maresca ci ha detto che grandi opere sono state compiute, ma le cifre delle relazioni ci portano ad una dura diversa realtà.

È in giuoco, occorre domandarsi a questo momento, il diritto di proprietà? Neppur per sogno! Quali fantasmi andiamo noi agi-

tando? Stabilito il principio che occorre fissare sulla terra i lavoratori, che a questo fine si rendono necessarie opere di bonifica, la proprietà è chiamata ad assolvere la sua funzione sociale. Al riguardo corrono, dentro ed ancor più fuori di qui, delle preoccupazioni che possono essere senz'altro dichiarate eccessive. Il Regime ha sempre tutelato il diritto di proprietà. Per difendere, insieme all'istituto della famiglia ed all'idea della Patria, il diritto di proprietà, violato dai rossi, noi seminammo di morti la nostra strada gloriosa. Quando si affermano i principi corporativi, non si intacca affatto quel principio di proprietà, che ancora, alcuni mesi or sono, al Senato il Capo dichiarava essere il completamento della personalità umana. Coloro che nella vigilia lottavano, venivano da opposte strade. Fra di essi potevano essere ed erano anche certamente dei proprietari. Non dovrà certo mai da alcuno farsi a costoro l'ingiuria di pensare che, invece di essere mossi da supreme ragioni ideali, altro non difendevano che un egoistico tornaconto! Dobbiamo tuttavia dichiarare che il patriottismo fascista è veramente un patriottismo diverso da quello che si accontentava di canti, di bandiere e di discorsi. Affermiamo che il patriottismo di oggi vuole essere di opere e costa veramente sacrifici, doveri, lotta per tutti. Perchè, in questa accettazione di sacrifici, sta certamente la dimostrazione della fede ed è la patente di nobiltà che il popolo italiano si conquista ogni giorno. *(Vivissimi applausi)*.

È assurdo pensare a posizioni di inferiorità per colui che possiede o gestisce la terra.

Noi vogliamo soltanto dichiarare che un proprietario che non sia in grado di compiere la bonifica deve cedere il passo, e senza che questo significhi per lui una condanna o una punizione. Sarà sempre meglio vendere a prezzo equo, piuttosto che restare fermo, mentre il mondo cammina o, peggio, ingolfarsi nei debiti.

La bonifica integrale rende necessario un vasto trasferimento di proprietà. Questo è l'aspetto inevitabile, ineluttabile, fatale della bonifica.

Ha dichiarato recentemente a Foggia l'on. Sottosegretario alle bonifiche:

« Questi trasferimenti di proprietà non vanno interpretati come sanzioni contro i proprietari colpevoli. Essi sono semplicemente un aspetto della concezione fascista della proprietà, come dovere sociale.

« Non dico — aggiunge S. E. Serpieri — che ciò sia per il proprietario gradevole. Dico solo

che, se egli è un buon cittadino fascista, deve riconoscerne la necessità, come si riconosce la necessità di compiere un dovere, anche se sgradevole; e dico anche che questa necessità di cedere la proprietà devono particolarmente riconoscere, acconciandovisi, senza troppo lamento, quei proprietari, se ne esistono, che non sono personalmente agricoltori, e che la proprietà fondiaria hanno in passato considerato solo come una fonte di rendita, tipo di proprietario pel quale c'è e ci sarà sempre meno posto, nello Stato fascista ».

Passiamo a considerare quale possa e debba essere la trasformazione dei consorzi.

Il vecchio consorzio, a basi elettoralistiche, cede il passo a un istituto rinnovato, a basi corporative.

« Vi sono dei consorzi che hanno lavorato » ha dichiarato ieri il Camerata Maresca. Gliene diamo volentieri atto. Ma dobbiamo anche aggiungere che in varie località si erano nel passato costituiti dei consorzi, proprio per non fare la bonifica. Davanti a tale situazione e davanti al pericolo che possa essere compromessa l'azione di bonifica, è necessario dare nuovi e più ampi poteri ai consorzi. E non c'importa, badate, che il consorzio abbia una struttura perfettamente paritetica, tra le rappresentanze degli interessi e dei vari Enti. Ci importa che l'indirizzo sia bene definito, preciso, slacciato, dagli interessi particolari e non da questi ispirato o ricattato; ma determinato, invece, dalla somma di tutti gli interessi, nella quale evidentemente sono compresi e compendati gli interessi particolari.

Al convegno dei Georgofili di Firenze il Camerata Agodi ha precisato perchè non si dovessero avere resistenze o preoccupazioni nei confronti delle rappresentanze sindacali dei lavoratori: perchè i consorzi attingono, per una determinata quantità di lavoro e per una determinata percentuale delle spese, alle Casse dello Stato; perchè il loro fine è sociale, e all'alta realizzazione della bonifica sono ugualmente interessati i lavoratori ed i proprietari; perchè in definitiva è soltanto immettendo i lavoratori nella conoscenza e nella responsabilità della produzione, che si determina il nuovo indirizzo sociale della vita della Nazione.

Quale possa essere e quale debba essere l'attività dei consorzi futuri è stato ampiamente detto in questa sede. Essi dovranno elaborare precisi programmi di azione, evitare miracolismi, non illudere per non dover deludere, assicurare una graduale progressiva esecuzione delle opere. Nella passata legisla-

tura il camerata onorevole Canelli, segnalava come l'elenco dei comprensori di bonifica fosse stato compiuto e decretato con criteri non sempre realistici, e affermava come una revisione potesse essere opportuna.

Il problema e la necessità ancora oggi si pongono, anche perchè, se è vero che per gran parte dei terreni, dove l'opera di bonifica è necessaria, tale necessità è stata riconosciuta, non tutti gli attuali comprensori sono assolutamente esatti, e d'altra parte vi sono zone per le quali gli studi, e non per colpa d'alcuno, non sono ancora compiuti.

Dovranno essere evitati i « carrozzoni ». I controlli a tale riguardo non saranno mai troppi. L'opera di bonifica è troppo importante perchè si possano tollerare speculazioni, all'ombra della bandiera !

Quando si entri nella fase della colonizzazione dovranno sempre stabilirsi poteri ampi. Se troppo ampi, sarà sempre facile ridurli. Si corre spesso questo pericolo: per il desiderio di fissare sulla terra un numero più grande di lavoratori, si stabiliscono delle quote di assegnazione al disotto della reale necessità. Conseguentemente poi la famiglia fissata non può trarne il reddito indispensabile. Altra raccomandazione di importanza fondamentale: Le famiglie devono essere scelte con cura scrupolosa. Ad esse è affidato gran parte del successo dell'impresa.

Trovo giuste le preoccupazioni avanzate circa il compito della colonizzazione. Quando non può essere l'Opera nazionale combattenti, sia sempre il consorzio a regolare l'opera di trasformazione. Il consorzio dovrà anche studiare e preparare l'ambiente perchè la nuova piccola proprietà non conduca col tempo alla frammentazione fondiaria.

Il Camerata Angelini raccomandava ieri come dovesse essere opportunamente disciplinato il diritto successorio. Evidentemente questo è indispensabile se non si vuole fra qualche decennio tornare a discutere dell'argomento. Altrettante preoccupazioni dovranno aversi circa il gravame dei vari contributi. Essi debbono essere regolati avendo presenti le possibilità, ed in ogni caso distesi nel tempo.

Una volta creata la proprietà — ed a tale fine è particolarmente degno di particolare menzione lo speciale sistema di assicurazione concordato con l'Istituto nazionale — occorrerà difenderla. I consorzi, gli istituti delegati dovranno seguire e controllare l'impresa sino a quando essa non sia garanzia assoluta di vita.

È da segnalare e da rilevare l'opera del Commissariato della emigrazione.

Istituto della bonifica, Commissariato dell'emigrazione, Opera combattenti: questi e non altri gli strumenti necessari per l'azione!

In definitiva il disegno di legge surroga la garanzia dei privati con quella pubblica assunta dallo Stato. È da lamentare, piuttosto e purtroppo, la scarsità dei mezzi messi a disposizione. Mezzi ampi per il finanziamento delle gestioni straordinarie devono essere concessi; quelli ordinari non bastano. Tutte le forze debbono essere mobilitate. Il risparmio, se al risparmio ci si appellerà, come forse sarebbe opportuno, risponderà certamente ad un appello per la bonifica e le case rurali. Fate convogliare a questo fine le larghe riserve delle Casse di risparmio. L'argomento è delicato ed importante e meriterebbe una ampia trattazione. Ho voluto limitarmi ad indicarlo come possibilità.

La legge che facilita l'opera di ruralizzazione del Paese tocca interessi non indifferenti, ma essa è un completamento logico e necessario della legge del 1933. Essa assicura la integralità della bonifica, riordina e disciplina i consorzi, rendendoli strumenti atti a realizzare i compiti di bonifica integrale assegnati.

Può darsi che l'interesse economico conteggiato oggi sul calcolo, consentitemi, opaco e meschino del dare e dell'avere, non porti a conclusioni favorevoli e ottimistiche sul momento; ma non bisogna essere scettici. Può darsi che i conti degli investimenti oggi non tornino, ma i nostri figli avranno certamente alcune provincie di più!

Intanto, alla disoccupazione permanente e alla pressione demografica noi rispondiamo con la volontà di una più equa distribuzione della popolazione sul territorio dello Stato, con la « creazione » della terra al posto della palude, col fiorire della vita dove era il tormento!

La bonifica, come la intendiamo noi, è certamente una rivoluzione sociale o, se più vi piace, una rivoluzione fondiaria.

Tutti i vari sistemi di conduzione possono essere ammessi, purchè il punto di partenza e la mèta siano quelli precisati dalla legge: decentramento delle masse braccianti; loro fissazione su terreno; compartecipazione dei lavoratori ag'i utili e ai rischi dell'azienda, possibilità della proprietà per i migliori e più degni.

In tutti i paesi le trasformazioni fondiarie hanno nei secoli provocato violenze e sopraffazioni. Noi creiamo un ordine nuovo

che senza turbare l'equilibrio rende possibile, nella solidarietà consapevole di tutte le classi, una nuova disciplina e nuovi rapporti, e accanto alla vecchia borghesia, come ricorda la relazione della Giunta del bilancio, aristocratica e terriera, giunge a formare una borghesia nuova, quella del coltivatore diretto, quella del fedele alla terra.

Onorevoli Camerati, ieri è stato ricordato con appassionato accento il discorso di Bari. È certamente vero che da Bari, città capitana e condottiera, è stata affermata una grande verità, è partito un alto comando, ma è altrettanto certo che di questa verità, costantemente, il Capo è stato banditore ed assertore e che il Regime della Rivoluzione attraverso dodici anni di lotta, di passione, di tormento, di battaglia, ha costantemente operato a tale fine.

Gli ordinamenti si vengono sviluppando, a seconda del nostro spirito, della nostra dottrina, della nostra volontà, con un ordine ed un ritmo graduale e fatale.

Lasciateci, dunque, considerare questa legge come una grande speranza. Aveva detto il Duce al Congresso dei sindacati dei lavoratori, nel giugno 1922 a Milano, come da secoli si attendesse l'intervento dei rurali nella vita attiva della Nazione.

Noi prepariamo gli Istituti perchè l'evento atteso si traduca in realtà, e vogliamo considerare questa legge come un'altra pietra miliare nel trionfante cammino della Rivoluzione della Camicie Nere (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Di Belsito.

DI BELSITO. Onorevoli Camerati, mi sia concesso, quale presidente del più vasto Consorzio di bonifiche e trasformazione fondiaria della Sicilia, quello cioè del Bacino dell'alto e medio Belice, di portare qui la voce degli agricoltori e bonificatori siciliani, e dire con loro, della bontà dei provvedimenti sanciti ed inclusi nel disegno di legge oggi in discussione, ed esaminarne la portata.

Non a caso il Duce ha chiamato da anni col nome di « Battaglia » quella del grano, e non meno a caso ha definito « Guerra che noi preferiamo » quella che il popolo italiano deve combattere per redimere la sua terra.

Nelle parole « Battaglia » e « Guerra » è compresa tutta la somma di doveri che i proprietari terrieri devono assumere per avere un solo diritto: quello di essere degni di conservare la loro proprietà, così come in guerra, dopo aver compiuto tutto il proprio dovere, si aveva un solo diritto: quello di vincere!

E sono pure di ieri le parole — sempre lapidarie — del Capo ai veliti della Battaglia del grano, quelle con cui ha definita « lotta della volontà nazionale » la lotta che gli agricoltori ogni giorno ingaggiano, per migliorare quantitativamente e qualitativamente il prodotto della loro terra.

Dunque « Lotta » e « Battaglia » per l'agricoltura, di cui la bonifica integrale è una delle armi necessarie e più affilate per conseguire i risultati voluti.

Ed ora osserviamo che, mentre in vastissime zone del Paese, in quelle che hanno una più remota civiltà agraria si è raggiunta, direi quasi, la « perfezione agricola », in molte, moltissime ancora, estese quasi tre milioni di ettari, mancano, o non sono ancora adatte, le armi con cui quegli agricoltori possono combattere questa santa battaglia.

L'odierno provvedimento impone che tutti abbiano queste armi, e che non vi siano poi disertori mancanti all'appello.

L'obbligatorietà delle opere di competenza privata, nei Consorzi di bonifica, già sancita con le leggi precedenti, e gli aumentati e rafforzati poteri che, con la legge in esame, vengono attribuiti ai Consorzi stessi, faranno sentire presto i loro benefici risultati, in quei comprensori che hanno quasi ultimato la esecuzione delle opere pubbliche generali. Non era possibile, difatti, che in essi non fosse ancora avviata la trasformazione agraria, quando già tutti i mezzi erano stati approntati!

Per l'orgoglio che ho di parlare a nome degli agricoltori siciliani, e perchè la Camera voglia dare l'alto riconoscimento della virtù di essi, vorrei che S. E. Serpieri mi desse il conforto del ricordo della sua visita in Sicilia nell'aprile 1933, quando, affacciatosi ad una specie di grande balcone naturale, dal quale si dominava una immensa distesa di decine di migliaia di ettari del vasto bacino del Belice, egli ne ritrasse l'impressione che quelle terre non erano da bonificare, inquantochè i campi erano dei veri prati verdeggianti di magnifiche messi o rosseggianti pel colore dell'odoroso fiore della sulla, che tanto bene rappresenta, nell'agricoltura isolana, la famiglia delle foraggere.

Ebbene, quella già abbastanza progredita coltivazione dei campi rappresenta l'eroismo dell'agricoltore siciliano, perchè gli stenti — è questa la vera parola — che egli deve vincere per raggiungere tali risultati, sono inenarrabili.

In quella vastissima distesa di terre non una sola opera di interesse generale era stata

ancora eseguita: non una strada, non un ponte, non un metro di argine in nessun fiume o torrente, non una goccia d'acqua raccolta in acquedotti o canali, non un granello di verde di Parigi buttato nelle gore del fiume!

Ed in quelle terre, lontane otto o dieci chilometri dal più vicino comune rurale, ed allacciate ad esso da un viottolo di campagna a fondo naturale, si vedevano qua e là spuntare i tetti di una azienda, vasta oppure piccola; e si vedeva l'abbeveratoio alimentato a volte da rare gocce d'acqua; e si vedevano soprattutto verdeggiare le messi e rosseggiare la sulla!

In quella vastissima distesa, tutto quanto era stato possibile dal proprietario agricoltore di fare, delle opere di competenza privata, era già fatto e senza alcun sussidio da parte dello Stato, e prima ancora che una sola opera di interesse generale fosse stata eseguita dai passati governi!

Ai tenaci lavoratori agricoltori che hanno poi sfidato, come i loro padri ed i loro avi, il freddo delle notti autunnali ed invernali, per partirsi dai lontani paesi e trovarsi all'alba nei campi che attendevano il seme da fecondare; o che hanno sfidato la morte per la malaria, dominante come triste fato per più di sei mesi all'anno, per potere mietere e trebbiare il grano; o che hanno patita la sete se la fiasca della loro acqua si esauriva troppo presto, a questi tenaci lavoratori dobbiamo dare questo riconoscimento: che essi hanno fatto in quelle terre più di quanto era possibile fare, e che, se l'agricoltura di esse non è così progredita come quella di altre zone, la colpa è da attribuirsi unicamente al disinteresse all'abbandono dei Governi passati.

Bene opportuno mi sembra, quindi, lo spirito che promana dalla legge in esame, e che è chiaramente espresso nell'annessa relazione, laddove si dice che « l'attuazione dei nuovi ordinamenti agrari resa possibile con le preliminari opere pubbliche, consentirà di realizzare in pieno i benefici igienici, economici, e sociali di essi ».

Queste preliminari opere pubbliche, nei comprensori siciliani ed in quelli aventi eguale fisionomia, io penso che siano:

1^o) la costruzione delle strade di bonifica, che avvicineranno l'agricoltore alla terra e faciliteranno i trasporti agricoli; e, cosa anche questa importante, consentiranno ai Consorzi di potere meglio, e con economia rilevantissima per lo Stato, eseguire le restanti opere pubbliche di interesse generale.

Quanto verrebbe a costare, difatti, la sistemazione idraulica di un corso d'acqua, se questo non è attraversato per decine di chilometri del suo percorso da nessun ponte collegato a strade?

2^o) la captazione di acque, di tutte le acque, che sarà possibile captare, sia per bere che per irrigare, affinché sia resa possibile la vita fisica di una aumentata popolazione agricola e di bestiame nelle campagne, e perchè si possa con le acque di irrigazione — sorgentizie o di raccolta — procedere alla radicale trasformazione dell'agricoltura, oggi per necessità di cose, esclusivamente *siccitaria*;

3^o) la sistemazione idraulica-forestale dei comprensori da bonificare per attenuare il danno delle piene e per compiere il passo più importante: per debellare la malaria. È noto che le zone più fertili sono proprio quelle sottoposte alle alluvioni, quelle ove l'acqua ristagna e la malaria impera. Il problema malarico è quello che maggiormente interessa la bonifica, la trasformazione agraria, la ruralizzazione. Poichè noi non possiamo assolutamente pretendere che i nostri contadini vadano a vivere là dove la morte è insidiosa, ed ogni anno miete molte e molte vite.

Nel Consorzio del quale accenno, ad esempio, più di due terzi della intera superficie, 60 mila ettari circa, sono zone fortemente malariche; e la vita agraria ivi non si può svolgere in modo diverso da quella sopra accennata. E se qualche volenteroso proprietario agricoltore ha, con sacrifici, costruite case coloniche, casamenti, ecc., non ha ottenuto però dai contadini che queste venissero permanentemente da essi abitate, sicchè lo sforzo è riuscito vano.

Le campagne sono rimaste disabitate, come disabitato è ancora qualche villaggio agricolo già costruito, per conto dello Stato, in zone ove la malaria ancora inferisce.

È, quindi, a mio avviso questo il punto basilare della trasformazione agraria; giacchè uomini e bestiame non potranno vivere in quelle prolifiche terre se noi non ne muteremo le condizioni igieniche.

Costruite quindi le strade, captate le acque, regolati i corsi d'acqua, vinta la malaria, noi vedremo certamente affermarsi con notevole ritmo accelerato, nel tempo e nello spazio, la trasformazione agraria auspicata, cui tendono con mal frenata ansia i nostri agricoltori, alcuni dei quali, anche nelle attuali condizioni, mi hanno chiesto, or non è molto, di potere costruire come strada interpodereale una strada lunga dieci — dodici

chilometri, che nel piano di massima consorziale è prevista come strada di bonifica, e ciò con maggiore e non indifferente loro aggravio finanziario!

Brevemente vorrei accennare, infine, ad una questione che del resto mi sembra rientri nell'ordine di idee dell'onorevole Sottosegretario per la bonifica integrale, idee che ha recentemente affermate, in occasione dell'approvazione del piano generale di bonifica del Consorzio generale tra i Consorzi di bonifica della Capitanata.

Si tratta della sperimentabilità da adottare nei grandi comprensori di bonifica, prima di generalizzare gli obblighi della trasformazione agraria, prestabilita nel piano di massima, a tutti i proprietari del comprensorio.

Tale criterio a me sembra sia accennato anche nell'articolo 3 della legge in esame, quando si parla della facoltà concessa al Consorzio di acquistare la proprietà o l'utile dominio di immobili situati nel comprensorio, per attuarvi la trasformazione agraria, quando ciò sia ritenuto utile per il miglior conseguimento dei fini della bonifica integrale.

Sarei molto lieto perciò se l'onorevole Ministro volesse rassicurarmi su questo punto.

Onorevoli Camerati! La legge sulla integralità della bonifica e l'ordinamento dei Consorzi pone la proprietà terriera di fronte ad un preciso dovere: *quello di trasformarsi*.

Le misure espropriatorie per coloro che non avranno mezzi necessari a compiere le opere di bonifica, potranno essere dolorose, ma sono necessarie; ed in ogni modo i proprietari saranno garantiti e potranno essere fiduciosi per il senso di equità che predominerà nella emanazione dei provvedimenti relativi alla espropria, da parte degli organi competenti. Le misure contro gli inadempienti sono giuste e sacrosante.

Chi non avrà sentito quale sia il suo preciso dovere di proprietario terriero, è meglio che ceda la sua terra a chi per essa ha passione, a chi da essa trae i mezzi di vita.

Ma io sono sicuro, onorevoli camerati, che la grande maggioranza degli agricoltori marcerà col Capo costituendo con Lui un esercito solo!

Esercito formidabile di lavoratori agricoltori, che muterà il volto della Patria e che darà agli Italiani l'indipendenza assoluta e la ricchezza. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Pasti. Ne ha facoltà.

PASTI. Qualche oratore precedente ha accennato ad alcune apprensioni che questo disegno di legge ha sollevato.

Credo che sia opportuno allontanare queste apprensioni.

Ad esempio, un direttore di Consorzio del Veneto mi scriveva facendomi notare la dizione dell'articolo 10 della legge, vale a dire di quell'articolo di legge che, oltre a considerare i Consorzi di trasformazione, dà facoltà al Ministro di considerare come territorio sottoposto a questa legge anche quello dei Consorzi di difesa, in taluni casi.

Credo che una discussione generale qui poco valga.

Io capisco come il Ministro dell'agricoltura ami riservarsi una libertà di intervento che in taluni casi può essere necessaria.

Una voce. Indispensabile.

PRESIDENTE. Non interrompano! Perché vuole parlare lei? Vuol dire che il Ministro approverà o meno.

FARINACCI. Il Ministro approva senza aver sentito l'oratore?

PRESIDENTE. Onorevole Farinacci! Lei stava scrivendo.... Finisca l'articolo! (*ilarità*).

Onorevole camerata Pasti, non raccolga le interruzioni.

PASTI. Ho voluto appunto per questo, per questa opera tranquillizzante, fare un esame della situazione di una zona che io conosco: la zona del Veneto. (*Interruzione del deputato Giunta*).

PRESIDENTE. Onorevole Giunta! Faccia il favore di non interrompere!

PASTI. Dunque le tabelle pubblicate dal Sottosegretariato della bonifica portano che al 1° luglio 1933 le bonifiche di difesa, nel Veneto, assommavano a 270 mila ettari, di cui circa 200 mila con opere ultimate, o quasi.

Precisava anche che le bonifiche di trasformazione così si dividevano: con opere pubbliche non avanzate 29 mila ettari (arrotondo sempre le cifre); con opere pubbliche bene avviate 123 mila ettari, e 14 mila con trasformazione agraria da iniziare.

È questo il punto che mi pare di maggiore interesse in questa discussione. Per la Venezia Giulia portava questa proporzione: 2600 ettari con opere di trasformazione agraria già avviate; e 1800 con opere da iniziare. In totale 16 mila ettari circa tra Veneto e Venezia Giulia.

Da informazioni che ho assunte presso l'Ispettorato regionale agrario mi risultano le seguenti modificazioni, per aggiornare le tabelle al luglio 1934: circa 6400 ettari andranno ad aumentare il territorio ad opere pubbliche complete e ad opere agrarie da iniziare, mentre solo 1100 ettari passeranno dall'elenco delle zone con trasformazione

agraria da iniziare a quello con trasformazione agraria compiuta, di modo che quei 16 mila ettari che consideravamo prima, aumentano ad oltre 20 mila ettari, attualmente.

Ho creduto interessante fare l'esame dei singoli comprensori che si trovano in queste condizioni, per vedere in quanti di essi sarà probabile o necessario l'intervento dello Stato in base alla legge che oggi stiamo approvando. Ed allora noi troviamo che, di questi venti mila ettari, in dieci mila è presumibile che la trasformazione verrà spontaneamente eseguita dagli attuali proprietari, e solo in altri dieci mila circa per la trasformazione sarà necessaria l'applicazione di questa legge.

Di questi ultimi diecimila, circa tremila sono nell'Istria, e quando diciamo Istria, abbiamo già enunciato la ragione per cui è necessario l'intervento dello Stato. Noi sappiamo che l'Istria è una regione ad economia agraria molto povera.

GIUNTA. Ne prendiamo atto.

PRESIDENTE. Onorevole Giunta, non interrompa! E Lei, onorevole Pasti, non si rivolga all'estrema destra, dove ci sono molti provocatori.... (*ilarità*). Parli alla Camera.

PASTI. Un'altra larga zona, la più grande, di cinque mila ettari, si trova nella zona della Bassa friulana e precisamente nella fascia prelagunare. Qui le difficoltà derivano soprattutto dalla natura dei terreni, salsi e di difficile redenzione agraria.

Poi vi sono due altre zone, una di 500 e una di 1000 ettari, nelle quali sarà necessario l'intervento; una zona perchè appartenente ad un comune che non vuole interessarsene, Comune di Chioggia, Consorzio della Brenta. Questo comune non paga nemmeno il contributo consorziale....

Voci. Il nome del Podestà!

PASTI. L'altra zona, di mille ettari, è quella di Santo Stino di Livenza divisa, polverizzata tra gli abitanti del comune stesso, e che ora è in mano a settecento famiglie che non sono in condizione di compiere la trasformazione agraria. (*Commenti*).

A questo punto viene una domanda: chi deve sostituirsi ai privati che non possono fare, che non fanno quest'opera di bonifica?

La legge dice: consorzi o enti pubblici; e dice anche che questi consorzi od enti pubblici sono obbligati a presentare dei preventivi da approvarsi, ecc.

Ora, dove vedo la difficoltà sostanziale del preventivo, che potrà portare a sorprese nel consuntivo, è in quella spesa, che si può chiamare di costo indiretto, che dipende dalla

gestione delle aziende dall'inizio alla fine della trasformazione agraria. Dico: fine della trasformazione agraria, perchè credo che non sia conveniente mettere nel podere una famiglia colonica se prima il podere non è atto a dare un reddito sufficiente al mantenimento della famiglia colonica. (*Bene!*).

In passato mi è toccato di seguire l'azione di un proprietario, il quale, credendo di sfuggire a questo «costo indiretto», aveva immesso in belle case coloniche una famiglia colonica prima ancora di fare il dissodamento del terreno. Aveva dotato bene la stalla, aveva dato attrezzi rurali e sovvenzioni alimentari alla famiglia colonica... (*Interruzioni*).

GIUNTA. Non era un agricoltore!

PRESIDENTE. Non interrompano.

PASTI. Riteneva di essere un furbo, perchè credeva di poter accollare in tal modo al mezzadro il peso della parte di trasformazione fondiaria che egli non aveva fatto. Senonchè i coloni si sono indebitati talmente, che a un certo punto si dovevano porre il programma di vita di lavorare 30 anni per pagare il debito che avevano contratto verso il proprietario; il che era inumano pretendere, comunque non era ottenibile. Il proprietario ha dovuto abbandonare questi crediti colonici e pagare così quel costo indiretto di bonifica con cui bisogna sempre fare i conti. Ora per questa gestione agraria di trasformazione, dal principio alla fine della trasformazione, io considero difficili le attrezzature dei consorzi o degli enti che si improvvisino; e vorrei raccomandare che nel Veneto queste opere fossero assolte da un ente già costituito...

RAZZA, *relatore*. L'Ente di rinascita. È citato nella relazione ministeriale.

PASTI. Questo ha importanza, perchè penso che sia necessario contenere al minimo i contributi sussidiari previsti dall'articolo 26, a sopperire la differenza tra i costi e i realizzi dei terreni appoderati; perchè, siccome questi danari vengono prelevati dallo stesso fondo che serve a dare i contributi per i miglioramenti fondiari, vedremmo altrimenti arrestata tutta l'attività bonificatrice privata, che non è poca cosa, perchè i fondi saranno andati a coprire dei saldi passivi di trasformazioni fondiarie forse meno importanti (*Commenti*).

Finisco...

PRESIDENTE. No; continui quanto vuole!

PASTI. Questa legge la possiamo considerare anche astraendo dai punti di vista umanitari e di miglior giustizia sociale; la

possiamo considerare, freddamente, come un atto di buona amministrazione della grande famiglia italiana, perchè credo che essa concorrerà a mettere in valore la ricchezza massima che noi abbiamo in Italia, vale a dire la capacità di lavoro degli italiani.

Al raggiungimento dei fini di questa legge tutti siamo impegnati, in particolar modo le classi rurali italiane; esse non mancheranno al compito, perchè hanno un senso ottimismo della vita, che è quanto dire imperialista, cioè una volontà di potenza e di espansione, una tenacia di sopportazione di sacrificio che certamente farà loro raggiungere le mètte che sono indicate da questa legge e dal Regime. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare ai relatori e al Governo.

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta su altri dodici disegni di legge, già approvati per alzata e seduta, e cioè:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1351, riguardante l'autorizzazione ai comuni, istituti ed enti autonomi di Case popolari ed economiche a modificare in contratti di locazione semplice i contratti di locazione con aggiunto patto di futura vendita. (199)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1223, col quale si autorizzano assegnazioni per nuove costruzioni navali. (200)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1165, riguardante modificazione alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane. (202)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1222, riflettente il quantitativo d'olio d'oliva di produzione delle Colonie italiane da ammettere alla importazione nel Regno col trattamento di favore di cui al Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717. (203)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1326, riflettente la modificazione alla legge 26 giugno 1927, n. 1013, circa la pubblicazione in Tripolitania ed in Cirenaica delle leggi modificatrici dei Codici. (204)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1178, concernente il consolidamento del contributo statale per le congrue al clero. (205)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1339, riguardante l'ampliamento della rete radiofonica nazionale. (206)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1435, concernente la ricostituzione dei comuni distinti di Prato-vecchio e di Stia, in provincia di Arezzo. (209)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1466, relativo alla estensione alle Colonie del Regio decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, concernente la tassa di bollo sui titoli esteri. (213)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, concernente modificazioni all'ordinamento delle Corti di assise. (214)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1934, n. 1428, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* fra l'Italia e il Messico stipulato mediante scambio di Note a Messico il 31 luglio 1934. (216)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1934, n. 1505, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo, firmato in Lisbona il 4 agosto 1934, con relativi Protocolli (finale e addizionale) di pari data. (217)

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la seconda votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Terza votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta su gli ultimi undici disegni di legge, già approvati per alzata e seduta, e cioè:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, recante norme integrative del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, che modifica l'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi. (218)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1224, che detta norme per l'uniforme applicazione dell'articolo 10, lettera b), del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente l'indennizzo di licenziamento agli operai già in servizio nelle amministrazioni della Guerra e della Marina. (220)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1467, recante modificazioni alle norme vigenti in materia di finanza locale. (221)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1235, relativo all'esercizio delle Ferrovie Secondarie e Complementari della Sardegna. (222)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1488, che aumenta la misura dell'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro. (223)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei decreti Reali 28 maggio 1934, n. 830; 3 giugno 1934, n. 917 e 30 giugno 1934, n. 1056, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo. (224)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 1º luglio 1933, n. 786, concernente il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi ed estensione ai maestri di ruolo delle scuole elementari delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706. (225)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103, che reca disposizioni per il concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria e per il concorso nazionale di frutticoltura. (284)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1080, che modifica la tariffa doganale per taluni prodotti. (285)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1495, che concede l'esenzione dal dazio di confine per il butil-xilene e per l'alcool butilico terziario destinato alla fabbricazione del muschio-xilene. (286)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1273, concernente la riduzione del tasso d'interesse sui mutui già concessi a cooperative edilizie. (287)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la terza votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, recante provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni: (184)

Presenti e votanti.	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	346
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1071, che ha dato esecuzione ai seguenti patti di carattere economico fra l'Italia e l'Austria, stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per lo sviluppo dei rapporti economici fra i due Paesi; Protocollo finale relativo; Conversione per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il Porto di Trieste: (185)

Presenti e votanti.	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	347
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1072, che ha dato esecuzione ai seguenti patti di carattere economico fra l'Italia e l'Ungheria, stipulati a Roma il 14 maggio 1934: Accordo per la valorizzazione del grano ungherese; Accordo che modifica quello dell'11 luglio 1932 per regolare i pagamenti degli scambi commerciali fra i due Paesi; Secondo Accordo complementare all'« *Avenant* » al Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928: (186)

Presenti e votanti.	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	348
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1202, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° dicembre 1934 del « *Modus vivendi* » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la

Francia, il 3 dicembre 1927, Proroga conclusa con lo scambio di note che ha avuto luogo in Parigi in data 23-28 maggio 1934: (187)

Presenti e votanti.	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	347
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-francese sulle assicurazioni sociali, firmato in Roma il 13 agosto 1932: (188)

Presenti e votanti.	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	348
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1241, concernente la riduzione del saggio di interesse sui prestiti concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato: (189)

Presenti e votanti	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	345
Voti contrari	6

(La Camera approva).

Conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1930-31: (190)

Presenti e votanti	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	348
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conto consuntivo dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1930-31: (191)

Presenti e votanti	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	346
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1175, relativo alle facilitazioni, a titolo di reciprocità, concernenti

i « passaporti turistici » di durata limitata e i « buoni alberghieri »: (193)

Presenti e votanti	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	349
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1213, concernente modificazione del Regolamento legislativo, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale Combattenti: (194)

Presenti e votanti	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	349
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1304, portante modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto autonomo degli stabilimenti balneari di Grado e attribuzioni dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma di cura: (196)

Presenti e votanti	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	345
Voti contrari	6

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1356, che approva il progetto di allargamento delle Vie San Tommaso, Bertola e Mercanti in Torino, e di risanamento dei quartieri Sant'Aventino e Sant'Eusebio: (197)

Presenti e votanti	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	347
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Alberici — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli —

— Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcangeli — Arcidiacono — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Barenghi — Barni — Basile — Begnotti — Belli — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Biagi — Bianchini — Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini-Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calveti — Canelli — Cao — Capialdi — Capri-Cruciani — Caprino — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiesa — Chiurco — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Celombati — Corni — Costamagna — Cristini — Cro — Cucini — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — Deffenu — De Francischi — Del Bufalo — Del Giudice — De Marsanich — De Marsico — Dentice Di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi De Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco — Fregonara.

Gaetani Dell'Aquila D'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranchi — Lantini — La Rocca — Leoni — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maraini — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca Di Serracapriola — Marinelli — Marini — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Motta.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo Cipriano Efisio — Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisio Pietro — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Postiglione — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaelli — Razza — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Ridolfi — Rispoli — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossi Ottorino — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Varzi — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

Andriani.
Biffis.
Caradonna
De Collibus — Del Croix.
Pasini — Pierantoni.

Sono ammalati:

Besozzi di Carnisio.
Calza-Bini — Capoferri.
De Carli Nicolò — Dolfin.
Foschini.
Gianturco.
Marquet — Muzzarini.
Parodi — Pavolini.
Vaselli — Verdi.

Assenti per ufficio pubblico:

Borriello — Bottai Giuseppe.
Chiarini — Cianetti — Cilento — Coselschi.
Donegani.
Fancello.
Lembo.
Maraviglia.
Parisi Alessandro.
Redaelli — Rocca.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1351, riguardante l'autorizzazione ai comuni, Istituti ed Enti autonomi di Case popolari ed economiche a modificare in contratti di locazione semplice i contratti di locazione con aggiunto patto di futura vendita: (199)

Presenti e votanti.	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	348
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1223, col quale si autorizzano assegnazioni per nuove costruzioni navali: (200)

Presenti e votanti.	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	347
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1165, riguardante modificazione alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane: (202)

Presenti e votanti.	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	349
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1222, riflettente il quantitativo d'olio d'oliva di produzione delle Colonie italiane da ammettere alla importazione nel Regno col trattamento di favore di cui al Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717: (203)

Presenti e votanti.	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	348
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1326, riflettente la modificazione alla legge 26 giugno 1927, n. 1013, circa la pubblicazione in Tripolitania e in Cirenaica delle leggi modificatrici dei Codici: (204)

Presenti e votanti.	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	349
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1178, concernente il consolidamento del contributo statale per le congrue al clero: (205)

Presenti e votanti.	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	350
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1339, riguardante l'ampliamento della rete radiofonica nazionale: (206)

Presenti e votanti.	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	349
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1435, concernente la ricostituzione dei comuni distinti di Prato-vecchio e di Stia, in provincia di Arezzo: (209)

Presenti e votanti.	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	350
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1466, relativo alla estensione alle Colonie del Regio decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, concernente la tassa di bollo sui titoli esteri: (213)

Presenti e votanti.	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	349
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, concernente modificazioni all'ordinamento delle Corti di assise: (214)

Presenti e votanti.	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	349
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1934, n. 1428, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* fra l'Italia e il Messico stipulato mediante scambio di Note a Messico il 31 luglio 1934: (216)

Presenti e votanti.	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	349
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1934, n. 1505, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo, firmato in Lisbona il 4 agosto

1934, con relativi Protocolli (finale e addizionale) di pari data: (217)

Presenti e votanti.	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	350
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Alberici — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcangeli — Arcidiacono — Ardissonne — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Barenghi — Barni — Basile — Begnotti — Bellelli — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Biagi — Bianchini — Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini-Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Canelli — Cao — Capialdi — Capri-Cruciani — Caprino — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiesa — Chiurco — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Costamagna — Cristini — Cro — Cucini — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — Deffenu — De Francischi — Del Bufalo — Del Giudice — De Marsanich — De Marsico — Dentice Di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito Parodi Giuseppino — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi De Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco — Fregonara.

Gaetani Dell'Aquila D'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi —

Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Leoni — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maraini — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca Di Serracapriola — Marinelli — Marini — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiorri — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Motta.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisio Pietro — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Postiglione — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Razza — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Ridolfi — Rispoli — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossi Ottorino — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Sero — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Varzi — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

Andriani.

Biffis.

Caradonna

De Collibus — Del Croix.

Pasini — Pierantoni.

Sono ammalati:

Besozzi di Carnisio.

Calza-Bini — Capoferri.

De Carli Nicolò — Dolfin.

Foschini.

Gianturco.

Marquet — Muzzarini.

Parodi — Pavolini.

Vaselli — Verdi.

Assenti per ufficio pubblico:

Borriello — Bottai Giuseppe.

Chiarini — Cianetti — Cilento — Coselschi.

Donegani.

Fancello.

Lembo.

Maraviglia.

Parisi Alessandro.

Redaelli — Rocca.

Risultato della terza votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, recante norme integrative del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, che modifica l'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi: (218)

Presenti e votanti. . . . 356

Maggioranza 179

Voti favorevoli 352

Voti contrari 4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1224, che detta norme per l'uniforme applicazione dell'articolo 10, lettera b), del Regio decreto 19 aprile 1923,

n. 945, concernente l'indennizzo di licenziamento agli operai già in servizio nelle Amministrazioni della Guerra e della Marina: (220)

Presenti e votanti. . . . 356

Maggioranza 179

Voti favorevoli 352

Voti contrari 4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1467, recante modificazioni alle norme vigenti in materia di finanza locale: (221)

Presenti e votanti. . . . 356

Maggioranza 179

Voti favorevoli 350

Voti contrari 6

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1235, relativo all'esercizio delle Ferrovie Secondarie e Complementari della Sardegna: (222)

Presenti e votanti. . . . 356

Maggioranza 179

Voti favorevoli 353

Voti contrari 3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1488, che aumenta la misura dell'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro: (223)

Presenti e votanti. . . . 356

Maggioranza 179

Voti favorevoli 353

Voti contrari 3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei decreti Reali 28 maggio 1934, n. 830; 3 giugno 1934, n. 917 e 30 giugno 1934, n. 1056, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo: (224)

Presenti e votanti. . . . 356

Maggioranza 179

Voti favorevoli 355

Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 1º luglio 1933, n. 786, concernente il passaggio allo Stato delle Scuole elementari dei comuni autonomi ed estensione ai maestri di ruolo delle Scuole elementari delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706: (225)

Presenti e votanti.	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli	354
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103, che reca disposizioni per il concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria e per il concorso nazionale di frutticoltura: (284)

Presenti e votanti.	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli	354
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1080, che modifica la tariffa doganale per taluni prodotti: (285)

Presenti e votanti.	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli	355
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1495, che concede l'esenzione dal dazio di confine per il butil-xilene e per l'alcool butilico terziario destinato alla fabbricazione del muschio-xilene: (286)

Presenti e votanti.	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli	351
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1273, concernente la riduzione del tasso d'interesse sui mutui già concessi a Cooperative edilizie: (287)

Presenti e votanti.	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli	353
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Alberici — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcangeli — Arcidiacono — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Barenghi — Barni — Basile — Begnotti — Bellelli — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Biagi — Bianchini — Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini-Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calveti — Canelli — Cao — Capialbi — Capri-Cruciani — Caprino — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiesa — Chiurco — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani — Colbolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Costamagna — Cristini — Cro — Crollanza — Cucini — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Giudice — De Marsanich — De Marsico — Dentice Di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito Parodi Giuseppino — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi De Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani Dell'Aquila D'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli — Jung.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi

— Lantini — La Rocca — Leoni — Lessona

— Livoti — Locurcio — Lojaconó — Lualdi

— Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maraini — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca Di Serracapriola — Marinelli — Marini — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Motta.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisio Pietro — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Postiglione — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Razza — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Ridolfi — Rispoli — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossi Ottorino — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Varzi — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella —

Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

Andriani.

Biffis.

Caradonna

De Collibus — Del Croix.

Pasini — Pierantoni.

Sono ammalati:

Besozzi di Carnisio.

Calza-Bini — Capoferri.

De Carli Nicolò — Dolfin.

Foschini.

Gianturco.

Marquet — Muzzarini.

Parodi — Pavolini.

Vaselli — Verdi.

Assenti per ufficio pubblico:

Borriello — Bottai Giuseppe.

Chiarini — Cianetti — Cilento — Coselschi.

Donegani.

Fancello.

Lembo.

Maraviglia.

Parisi Alessandro.

Redaelli — Rocca.

Interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura di una interrogazione presentata oggi.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si intende di adottare per attuare la variante proposta dal Comitato Lodigiano e appoggiata dalla Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori, al progetto di canale navigabile Milano-Venezia nella tratta Milano-Lodi, variante avente lo scopo di evitare i gravi danni che il tracciato approvato arrecherebbe all'agricoltura ed al regime idrico dell'importante zona del Lodigiano e Basso Milanese attraversata dal canale.

« BIANCHINI, DURINI, MAGGI, DONZELLI, SILVA, MEZZI ».

PRESIDENTE. Questa interrogazione sarà iscritta all'ordine del giorno, e svolta a suo turno.

La seduta termina alle 19.15.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

